



Regione Lombardia

Istruzione, Formazione e Lavoro

Allegato “A” al decreto n. del

**ORDINAMENTO
dei percorsi di leFP di secondo ciclo
della
REGIONE LOMBARDIA**

**INDICAZIONI REGIONALI PER L’OFFERTA
FORMATIVA**

INDICE

PARTE PRIMA - il sistema di leFP di secondo ciclo

1.1. fisionomia

- 1.1.1. personalizzazione e flessibilità
- 1.1.2. dimensione professionalizzante e valenza formativa del lavoro

1.2. morfologia dell'offerta

- 1.2.1. tipologia e articolazione
- 1.2.2. formazione in assetto lavorativo
 - a) alternanza scuola lavoro
 - b) tirocinio
 - c) apprendistato
- 1.2.3. orientamento

1.3. accesso ai percorsi

PARTE SECONDA – standard di erogazione

2.1. adempimenti delle istituzioni relativi al servizio

2.2. stipula di convenzioni e accordi

2.3. équipe dei docenti formatori

2.4. risorse

- 2.4.1. figure professionali, requisiti logistici e strumentali
 - a) dotazioni e requisiti logistici e strutturali
 - b) docenti formatori
- 2.4.2. funzioni
 - a) coordinamento
 - b) tutoraggio formativo
 - c) certificazione delle competenze
 - d) riconoscimento dei crediti
 - e) servizio disabilità

2.5. progettazione formativa

- 2.5.1. predisposizione dei Piani Formativi Personalizzati
- 2.5.2. requisiti minimi metodologici
- 2.5.3. definizione delle Unità Formative

2.6. offerta formativa

- 2.6.1. percorsi e azioni erogabili
- 2.6.2. modalità e condizioni attuative specifiche dei percorsi in orario serale e in contesto lavorativo
- 2.6.3. registro formativo e delle presenze

2.7. adempimenti relativi agli allievi disabili

2.8. adempimenti relativi agli allievi con DSA

2.9. interventi per allievi stranieri

2.10. calendario formativo e quote orarie

- 2.10.1. anno e calendario formativo
- 2.10.2. orario minimo annuale e quote di sviluppo complessive degli standard di apprendimento

2.11. flessibilità formativa ed organizzativa

- 2.11.1. determinazione e finalizzazione degli insegnamenti, degli ambiti di apprendimento e del quadro orario
- 2.11.2. quote orarie riservate alla diversificazione delle modalità formative
- 2.11.3. flessibilità organizzativa

2.12. strumenti e supporti per l'apprendimento

PARTE TERZA – standard di apprendimento

3.1. articolazione

3.2. Figure, Indirizzi e Profili

3.3. Obiettivi Specifici di Apprendimento

3.4. Repertorio dell'offerta regionale di leFP

PARTE QUARTA – standard di valutazione e certificazione

4.1. criteri generali, oggetto ed ambiti della valutazione e della certificazione

- 4.1.1. autovalutazione, valutazione di sistema e valutazione degli apprendimenti
- 4.1.2. accertamento, valutazione, individuazione e certificazione degli apprendimenti
 - a) oggetto e livelli
 - b) accertamento
 - c) valutazione
 - d) certificazione
 - e) individuazione
- 4.1.3. scrutinio, ammissione a nuova annualità ed all'esame conclusivo

4.2. valutazione del comportamento

4.3. Portfolio e strumenti di registrazione e pubblicizzazione

4.4. documenti attestativi e certificativi

4.5. certificazione intermedia e finale d'esame delle competenze

- 4.5.1. certificazioni intermedie
 - f) soggetti aventi diritto
 - g) funzioni e figure professionali
 - h) elementi minimi di processo
- 4.5.2. esami e certificazioni finali
 - a) requisiti di ammissione degli allievi ed attribuzione del credito formativo d'esame
 - allievi interni
 - allievi esterni
 - ammissione alle prove di Diploma Professionale
 - b) fisionomia e validità della Commissione
 - costituzione, composizione e requisiti dei Commissari
 - membri aggregati, osservatori ed esperti di settore
 - c) prove d'esame
 - prova professionale
 - prova culturale di base
 - colloquio orale
 - d) punteggi complessivi
- 4.5.3. certificazione dell'obbligo di istruzione

4.6. riconoscimento e determinazione dei crediti formativi

- 4.6.1. funzioni e figure professionali
- 4.6.2. determinazione del valore e certificazione del credito
- 4.6.3. elementi minimi del credito
- 4.6.4. determinazioni quantitative del credito e monte orario minimo
- 4.6.5. identificazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali in ingresso ai percorsi

MODELLI ALLEGATI

1. format minimo Portfolio
2. Attestato di Qualifica Professionale
3. Attestato di Diploma Professionale
4. Certificato Obbligo di Istruzione
5. Attestato delle competenze (certificazione intermedia)
6. Attestato di riconoscimento crediti formativi
7. report annuale di monitoraggio

GLOSSARIO

INDICE DELLE NORME E DEGLI ACCORDI DI RIFERIMENTO AI PERCORSI DI leFP

PARTE PRIMA

il sistema di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo

L'Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Lombardia connette organicamente in una dimensione di sistema tutti i percorsi di livello secondario e terziario non accademico di Istruzione e Formazione Professionale, nonché tutte le azioni di Formazione Professionale di competenza regionale, comprese quelle relative alla Formazione Continua, Permanente ed abilitante.

Nello specifico, il sistema di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo, ai sensi dell'art. 1, c. 2 e dell'art. 11 della LR n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", rispettando i livelli essenziali di prestazione (LEP) stabiliti dallo Stato e gli Standard Minimi Formativi (SFM) formulati a livello nazionale e regionale, consente ai giovani fino al 18° anno di età l'esercizio del fondamentale Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) stabilito dalla legge.

Tutto il sistema di leFP assume l'ottica della centralità della persona e mira alla valorizzazione e allo sviluppo integrale delle potenzialità di ciascun allievo, in una prospettiva di istruzione e formazione da coltivare lungo l'intero arco della vita.

L'identità dei percorsi di leFP, in rapporto al Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) comune ai percorsi del secondo ciclo¹, si caratterizza per i seguenti tre principali aspetti:

- strutturazione della propria offerta formativa ai fini del «pieno sviluppo della persona umana» e per «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, c. 2 della Costituzione);
- affermazione teorica e pratica della pari dignità e della circolarità tra cultura tecnico-professionale, cultura scientifica e cultura umanistica;
- valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro, delle tecniche e dei saperi pratici, taciti e riflessi, riscontrabili nelle più avanzate dinamiche sociali, economiche e produttive del territorio.

L'offerta formativa di leFP di secondo ciclo è assicurata sul territorio regionale dalle Istituzioni formative e dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 19/2007, nonché, nel caso dei percorsi formativi rivolti ai propri apprendisti, dalle imprese che rispettano le norme vigenti in materia.

L'offerta da parte delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie è assicurata, in via sussidiaria, nelle modalità previste dalla regolamentazione statale e dagli Accordi territoriali in materia.

1.1. Fisionomia

I percorsi di leFP di secondo ciclo sono di pari dignità rispetto a quelli del sistema di Istruzione. Essi assicurano livelli di formazione e di preparazione culturale e professionale di carattere secondario, la certificazione delle competenze ed il diritto al riconoscimento dei crediti formativi e si contraddistinguono per:

- l'organizzazione flessibile e personalizzata dei percorsi di insegnamento/apprendimento;
- il raccordo sistematico con il contesto sociale ed economico di riferimento, favorendo un continuo scambio di esperti, esperienze, attività, progetti con il territorio;

¹ Allegato A) al DLgs. n. 226/2005.

- l'interconnessione delle diverse dimensioni del sapere (teorico, tecnico, manuale) e dell'operatività, adoperando metodologie formative che riconoscono sempre le une nelle altre e viceversa;
- l'utilizzo di esperienze, metodi e dispositivi che valorizzano la partecipazione attiva degli allievi nei processi di insegnamento-apprendimento anche in contesti non formali e informali, oltre che in quelli formali;
- la valorizzazione delle capacità, disposizioni, vocazioni, interessi e stili cognitivi personali degli allievi anche attraverso apprendimenti pratici in assetti lavorativi;
- la valutazione e certificazione dei risultati dell'apprendimento in ordine alla maturazione delle competenze personali declinate in ambito educativo, culturale, sociale e professionale.

1.1.1. personalizzazione e flessibilità

La personalizzazione dei percorsi offre agli allievi la possibilità di maturare in maniera unitaria le competenze attese nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale e negli specifici profili formativi-professionali di Qualifica e Diploma:

- in percorsi formativi obbligatori organizzati, oltre che per gruppi classe, per gruppi di livello, di compito, di progetto o elettivi;
- in percorsi formativi opzionali definiti tenendo conto anche delle esigenze e delle richieste del territorio;
- in attività didattiche progettate indifferentemente in ambienti di apprendimento formali, non formali e informali al fine di corrispondere alle disposizioni, agli interessi, agli stili di apprendimento, alle aspettative e alle potenzialità di ciascun allievo;
- in attività compensative, dispensative o integrative per gli allievi con DSA;
- in percorsi formativi individualizzati, fino a comprendere prove differenziate, per gli allievi con disabilità certificata.

La personalizzazione non riguarda solo interventi e misure riferite a singoli o gruppi di allievi, ma costituisce una dimensione caratterizzante l'intero processo formativo, una logica ed una modalità attraverso cui vengono costruiti tutti i piani e le situazioni di apprendimento.

1.1.2. dimensione professionalizzante e valenza formativa del lavoro

Oltre che al soddisfacimento del DDIF, dell'obbligo di istruzione e della possibilità di proseguire gli studi nell'istruzione e formazione superiore, i percorsi di secondo ciclo del sistema di leFP consentono già al termine del terzo anno, dentro un quadro di generale innalzamento della cultura di base, il diretto inserimento professionale e la spendibilità delle certificazioni e dei titoli acquisiti nel mercato del lavoro.

La formazione globale della persona, finalizzata all'introduzione consapevole e responsabile nel contesto della società civile, si accompagna quindi strettamente alla formazione professionale secondo una prospettiva e livelli di crescente consapevolezza e autonomia.

In questo senso, la peculiarità dei percorsi di leFP risiede nell'assunzione del lavoro e della riflessione critica su di esso come dimensione educativa e culturale privilegiata, attraverso la quale:

- a) definire interventi formativi connessi agli interessi ed ai contesti di vita degli allievi, finalizzati a fornire criteri e strumenti di lettura e interpretazione delle dimensioni esperienziali personali e della realtà naturale, sociale, economico-professionale, ecc.;
- b) condurre la persona ad assumersi responsabilità personali, sociali e professionali.

Il riferimento allo specifico ambito professionale e ai relativi standard è essenziale sia ai fini della strutturazione e predisposizione dell'offerta formativa, sia ai fini della definizione delle tipologie dei percorsi.

1.2. Morfologia dell'offerta

1.2.1. tipologia e articolazione

L'offerta formativa di leFP di secondo ciclo è unitaria, graduale, continua e flessibile. Essa si articola in:

- a) percorsi che realizzano profili ai quali conseguono titoli e qualificazioni professionali con valore e spendibilità nazionale, di differente livello in rapporto all'European Qualification Framework – EQF²:
 - percorsi triennali, validi per l'acquisizione di un titolo di Qualifica Professionale di III° livello EQF;
 - percorsi di quarto anno successivo al triennio o quadriennali, validi per l'acquisizione di un titolo di Diploma Professionale di IV° livello EQF;
- b) corso annuale per gli allievi in possesso del Diploma Professionale, che consente di sostenere l'esame di Stato, utile ai fini dell'accesso agli Istituti Tecnici Superiori (ITS), all'Università e all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in coerenza con la previsione normativa di cui al c. 6 dell'art. 15 del DLgs. n. 226/2005.

In una logica di filiera, i percorsi di leFP in DDIF si collegano, si completano e si sviluppano sia nell'offerta dei Poli tecnico-professionali, costituita dai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, dai percorsi di specializzazione post secondaria per il conseguimento di qualificazioni regionali e dall'offerta di Formazione Continua e Permanente.

Al fine, inoltre, di garantire una risposta adeguata alle diverse esigenze e stili di apprendimento dell'utenza ed in rapporto a target specifici, l'offerta formativa comprende percorsi di Qualifica e Diploma Professionale realizzabili anche presso Centri di riabilitazione, nonché interventi di avviamento al lavoro attraverso tirocini o contratti di formazione specificamente rivolti a persone disabili, ai sensi dell'art. 17, commi 2, 3 e 5 della L. n. 104/1992.

Sulla base degli SFM nazionali e del riconoscimento delle competenze e dei crediti acquisiti, in ogni fase di sviluppo del sistema di leFP è garantito il reciproco passaggio con i percorsi di Istruzione secondaria statali e paritari.

1.2.2. formazione in contesto lavorativo

Nel sistema di leFP un particolare rilievo è riconosciuto alla formazione realizzata in contesto lavorativo, con riferimento alle forme del tirocinio curricolare, dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato, quali modalità attraverso cui è possibile realizzare i percorsi e per la loro valenza orientativa e di inserimento nel mondo del lavoro, oltre che formativa.

a) alternanza scuola lavoro

L'alternanza strutturata e flessibile “di periodi di studio e di lavoro” (DLgs. n. 77/2005, art. 1, c. 1), ossia di “periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro” (art. 4, c. 1) costituisce una metodologia particolarmente efficace per sviluppare le competenze attese nel PECuP e negli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) dei diversi percorsi di Qualifica e Diploma Professionale.

² Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, pubblicata su Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/5/2008.

Non rientrano nelle tipologie di alternanza le esperienze realizzate all'interno delle Istituzioni Formative e Scolastiche secondo la modalità dell'assetto lavorativo simulato, ovvero che riproducono in modo soltanto verosimile le condizioni organizzative, le attività e le finalità dell'azienda.

Per i profili congruenti ai mestieri artigiani, i percorsi potranno essere realizzati anche secondo la modalità della "Bottega scuola". Essa attua l'alternanza presso le botteghe artigiane, con una significativa quota oraria in situazione lavorativa e con la presenza della figura del "Maestro artigiano".

Per ampliare le opportunità formative e promuovere le professioni capaci di valorizzare le specificità, le tipicità e le tradizioni del territorio i percorsi potranno altresì essere realizzati secondo la modalità della "scuola impresa". Essa è caratterizzata dalla partecipazione degli allievi ad un processo di produzione di beni e servizi strutturato, preordinato ad uno scopo di apprendimento e quale parte costitutiva del percorso formativo. È promossa dall'Istituzione formativa o scolastica e può essere realizzata dalle stesse o mediante la partecipazione degli allievi a processi di lavoro presso aziende esterne, oppure attraverso l'attivazione e realizzazione in proprio di un processo di produzione e vendita di beni e servizi anche per conto terzi. L'attività produttiva realizzata internamente all'Istituzione formativa o scolastica può avere sia un carattere abituale, ovvero continuativo e strutturale, sia un carattere non abituale, ovvero relativo a una singola o a una pluralità di commesse specifiche. Il percorso nella modalità "Scuola impresa" che vede la partecipazione di aziende esterne è strettamente co-progettato, realizzato e valutato in tutte le sue fasi ed articolazioni dall'Istituzione formativa o scolastica e dall'azienda.

b) tirocinio curricolare

Il "tirocinio curricolare" rappresenta una esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di leFP, realizzata in orario curricolare e finalizzata allo sviluppo delle competenze attese nel PECUP e degli obiettivi specifici di apprendimento del percorso stesso. In particolare esso consiste in un periodo di formazione on the job, con destinazione oraria inferiore a quella dei percorsi in alternanza.

Rientrano in questa fattispecie anche tutte le forme ed esperienze non riconducibili ai percorsi in alternanza in senso stretto o alle attività laboratoriali d'aula; in particolare, costituisce una forma di "tirocinio curricolare" il cosiddetto "*stage*", inteso come un'esperienza di tutti gli studenti in contesto lavorativo per un periodo per lo più compattato, prevalentemente rivolto all'orientamento ed alla verifica o consolidamento degli apprendimenti tecnico-pratici acquisiti in contesto formale.

Rientrano altresì nell'ambito dei "tirocini curricolari" anche quelli realizzati in periodo estivo, non coincidente con quello del calendario formativo, purché previsti nell'ambito della progettazione formativa.

c) apprendistato

L'apprendistato è un istituto contrattuale di lavoro a carattere formativo, finalizzato al conseguimento di una certificazione e/o qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

I percorsi realizzati secondo la modalità dell'apprendistato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 permettono il conseguimento della Qualifica e del Diploma Professionale.

La formazione in contesto lavorativo, per le sue implicazioni in termini di sicurezza e salute, nonché, nel caso dell'apprendistato, per la particolare caratterizzazione in rapporto all'istituto contrattuale sono oggetto di specifica regolamentazione.

1.2.3. orientamento

Nel sistema di leFP, l'orientamento svolge una funzione strutturale nel percorso formativo-lavorativo che si snoda lungo tutto il corso della vita. Esso si struttura in un progetto di vita che coinvolge in continuazione sia la dimensione dell'orientamento della persona (conoscenza di sé), sia quella dell'orientamento professionale, riferita cioè più specificamente ai processi di transizione dall'esperienza formativa a quella lavorativa e alla scelta del mestiere.

L'orientamento è garantito da parte delle Istituzioni formative e scolastiche attraverso la predisposizione di specifiche risorse ed azioni, anche in una dimensione di rete territoriale.

1.3. Accesso ai percorsi

I percorsi di leFP di secondo ciclo sono rivolti prioritariamente ai soggetti della fascia di età del DDIF. I soggetti che hanno raggiunto la maggiore età possono essere ammessi previa valutazione da parte delle Istituzioni, sulla base di criteri esplicitamente e preventivamente dichiarati.

In rapporto al diritto di istruzione e formazione, ai percorsi di leFP possono essere ammessi anche allievi stranieri in attesa di regolarizzazione, nonché allievi che hanno interrotto e che provengono da altri percorsi formativi di sistema oppure personali e professionali.

Ai percorsi triennali di Qualifica Professionale si accede previa acquisizione del Diploma di primo ciclo di istruzione. Ai fini del contrasto della dispersione, gli allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo in materia di rilascio del relativo titolo, possono accedere a percorsi di leFP che comprendono anche azioni specifiche finalizzate alla sua acquisizione. Ferma restando la finalità dell'acquisizione del titolo di primo ciclo di Istruzione, gli allievi privi dello stesso possono partecipare anche ai percorsi in apprendistato ex art. 3, DLgs. n. 167/2011, realizzato in raccordo con una Istituzione scolastica secondaria di primo grado.

I percorsi triennali permettono di accedere, conseguita la Qualifica, ai percorsi di quarto anno per l'acquisizione del Diploma professionale coerente con le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento maturati nel triennio precedente. Le possibili linee di sviluppo sono indicate nel Repertorio dell'offerta regionale. Di norma, si prevede l'appartenenza alla stessa area professionale di riferimento.

Gli allievi disabili che al termine del terzo anno non abbiano ottenuto la Qualifica, ma un Attestato di competenze, possono ugualmente accedere al quarto anno, sulla base della specifica progettazione personalizzata di cui al PEI.

Nelle more e limitatamente al periodo della piena attuazione della disposizione normativa di cui all'articolo 15, c. 6, del D.Lgs. n. 226/2005, possono accedere al corso annuale gli allievi in possesso del Diploma Professionale di Tecnico che trovano corrispondenza nei Diplomi di Istruzione Professionale.

PARTE SECONDA

standard di erogazione

2.1. Adempimenti delle istituzioni relativi al servizio

Le Istituzioni del sistema di leFP, attraverso i propri organi e nelle modalità di cui ai propri modelli organizzativi, assolvono i seguenti adempimenti relativi alla progettazione e alla gestione dei servizi formativi:

- a) predisposizione del Piano dell'offerta formativa (POF), in armonia con i principi della Costituzione, che definisce ed esplicita:
 - l'identità culturale e progettuale dell'Istituzione;
 - l'insieme dei servizi, degli interventi, dei percorsi, degli strumenti e dei supporti per l'apprendimento, delle attività formative³ ed orientative oggetto dell'offerta dell'Istituzione;
 - gli elementi fondamentali di cornice e comuni della progettazione formativa dei diversi percorsi e curricoli⁴;
 - i criteri e le modalità generali dell'accertamento e valutazione degli apprendimenti e del comportamento, dell'attribuzione del credito formativo d'esame;
 - i criteri generali di formazione dei gruppi di allievi e di inserimento di allievi provenienti da altri percorsi;
 - le modalità generali di comunicazione con le famiglie e del loro coinvolgimento nel processo formativo;
- b) predisposizione dei Piani Formativi Personalizzati (PFP);
- c) individuazione degli ambiti di insegnamento e di apprendimento ritenuti funzionali allo sviluppo degli OSA e attribuzione delle relative risorse professionali e quote orarie;
- d) progettazione e gestione degli interventi e dei servizi di qualificazione dell'offerta⁵;
- e) collaborazione e supporto alle aziende nelle diverse attività relative alla progettazione formativa e all'attuazione dei percorsi in alternanza, assetto lavorativo ed apprendistato ex art. 3, DLgs. n. 167/2011;
- f) definizione e gestione dei processi di autovalutazione interna all'Istituzione e di rendicontazione sociale;
- g) gestione dei processi di validazione e certificazione delle competenze e relativi al riconoscimento dei crediti.

Per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie che erogano una offerta sussidiaria, il POF coincide con quello previsto dalla specifica normativa statale; in esso dovranno trovare evidenza anche i percorsi e gli interventi di leFP regionale.

Il POF ed i PFP sono atti pubblici; nel rispetto e nelle modalità previste dalla normativa sulla privacy, deve essere perciò essere garantita alle famiglie e agli allievi la loro pubblicizzazione e disponibilità.

³ Compresi IRC e attività motorie.

⁴ Di cui al successivo punto 2.5.

⁵ Informazione, accoglienza, integrazione formativa e sociale, orientamento e riorientamento, placement, intermediazione e accompagnamento al lavoro, ecc.

2.2. Stipula di convenzioni e accordi

Ai fini della qualificazione della propria, le Istituzioni possono promuovere e procedere alla stipula di:

- convenzioni ed accordi con le imprese per l'utilizzo di risorse professionali, spazi, strumenti e strutture laboratoriali, correlare l'offerta ai fabbisogni formativi, favorire il coinvolgimento del sistema produttivo territoriale nei percorsi in assetto lavorativo, alternanza e apprendistato;
- intese, accordi specifici di rete o di programma con Enti Pubblici, altre Istituzioni formative e scolastiche, Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA) e servizi del territorio per la progettazione e gestione di interventi finalizzati all'integrazione formativa e sociale degli allievi, al contrasto della dispersione ed alla prevenzione del disagio, al razionale utilizzo delle risorse e degli strumenti, ecc.;⁶
- intese-quadro con le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la realizzazione di corsi annuali integrativi per l'accesso all'esame di Stato.

2.3. Equipe dei docenti formatori

L'équipe dei docenti formatori è l'organo collegiale composto da tutte le risorse che concorrono allo sviluppo degli standard di apprendimento di un determinato gruppo di allievi (gruppo classe; di livello; di interesse, di compito e progetto o altro).

Fanno parte dell'équipe i docenti formatori e, in sede di scrutinio, il Legale Rappresentante dell'Istituzione o suo delegato in veste di Presidente.

Nel caso di percorsi in alternanza scuola lavoro e relativamente al tirocinio curricolare l'équipe dei docenti formatori può essere integrata, su iniziativa dell'Istituzione, con ulteriori risorse.

Le aree di attività e rispetto a cui l'équipe - nell'ambito delle linee e dei criteri generali stabiliti nel POF – ha diretta responsabilità sono:

- a) progettazione e realizzazione dei PFP e degli interventi formativi, con riferimento anche alla strutturazione dei PEI, dei PDP, alla definizione delle misure per gli alunni con DSA, degli interventi di flessibilità e dei LARSA o di misure specifiche per particolari target di allievi;
- b) accertamento, valutazione e certificazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi;
- c) adozione degli strumenti e dei supporti didattico-formativi;
- d) ammissione degli allievi a nuova annualità o all'esame conclusivo del percorso;
- e) redazione del Portfolio e degli atti formali inerenti alla propria attività.

Nell'ambito dei criteri e delle modalità generali stabiliti nel POF, l'équipe definisce e gestisce altresì le modalità di comunicazione e di coinvolgimento nel processo formativo delle famiglie.

L'équipe formula proposte relativamente a soluzioni metodologico-organizzative della formazione.

2.4. Risorse

Ai fini dell'erogazione dell'offerta di cui al punto precedente, le Istituzioni del sistema di leFP garantiscono gli elementi minimi in termini di risorse strutturali, strumentali e professionali di seguito specificati. Le risorse professionali corrispondono a "figure" e "funzioni"⁷ e devono essere attribuite con atto formale di incarico. In una prospettiva di sistema, le funzioni possono essere attribuite anche in modo trasversale e comune a più équipes di docenti formatori o a più gruppi di allievi.

⁶ Vedi anche punto 2.6.1. "percorsi e azioni erogabili"

⁷ Per "figura" si intende una risorsa umana professionale specificamente dedicata e per "funzione" una mansione/incarico relativo ad un insieme di attività. Le figure - ad eccezione dei Direttori delle istituzioni formative e dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, cui deve corrispondere una sola persona - possono svolgere e ricoprire più funzioni. Le persone cui sono affidate più funzioni non possono cumularne più di tre contemporaneamente nell'ambito della stessa Istituzione.

Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, nelle modalità specificamente definite dalla Regione⁸, assolvono i requisiti comuni e soggettivi dell'accreditamento all'albo regionale – sez. A) per i servizi di leFP, fermo restando il vincolo della presenza – anche attraverso l'utilizzo di dotazioni e spazi di imprese del territorio - della strumentazione e di un laboratorio specialistici ai fini dello sviluppo delle competenze tecnico professionali dei percorsi erogati.

2.4.1. figure professionali, requisiti logistici e strumentali

- a) *dotazioni e requisiti logistici e strutturali*, riferiti anche alle persone disabili, di cui alle specifiche disposizioni regionali in materia di accreditamento;
- b) *docenti formatori* in possesso di requisiti professionali conformi ai Livelli Essenziali delle Prestazioni definiti dalla normativa vigente e preposti al presidio delle seguenti aree di attività:
 - progettazione ed erogazione delle azioni formative;
 - supporto e orientamento personalizzato agli allievi;
 - predisposizione del materiale didattico, degli strumenti e delle attrezzature;
 - gestione dei rapporti e dei colloqui con allievi e famiglie;
 - accertamento e valutazione degli apprendimenti;
 - rapporti con le aziende e tutor aziendali.

Tali attività sono esercitate dai docenti formatori in modo strettamente coordinato, nell'ambito dei team di lavoro costituiti dall'insieme di figure e funzioni attribuite con atto formale di incarico ai diversi gruppi di allievi (classe, di livello, di interesse, ecc.).

Le Istituzioni formative e scolastiche, compatibilmente con i propri assetti organizzativi, adottano misure che favoriscono la continuità formativa, anche attraverso la permanenza dei docenti formatori per l'intera durata del percorso.

2.4.2. funzioni

- b) *coordinamento* ("Coordinatore"), riferito alle seguenti aree di attività:
 - supporto e coordinamento delle équipes dei docenti formatori nelle fasi di elaborazione della progettazione formativa e di elaborazione dei Piani Formativi Personalizzati;
 - coordinamento organizzativo dei percorsi;
 - coordinamento e verifica della compilazione dei Portfoli delle competenze degli allievi e del report annuale di monitoraggio;
- c) *tutoraggio formativo* ("Tutor"), riferito alle seguenti aree di attività:
 - supporto a singoli o gruppi di allievi per cui sono previste particolari forme o misure di accompagnamento;
 - assistenza agli allievi, verifica del corretto svolgimento, della gestione e valutazione delle attività in contesto lavorativo di cui ai tirocini formativi ed ai percorsi in alternanza scuola-lavoro e di apprendistato, anche ai fini della certificazione delle competenze;
 - accompagnamento agli allievi nei processi di riconoscimento dei crediti formativi e di inserimento nel nuovo percorso;
- d) *certificazione delle competenze* ("Responsabile della Certificazione delle Competenze" - RCC), riferito alle seguenti aree di attività, per i processi relativi alla certificazione intermedia⁹:
 - controllo della correttezza e completezza della documentazione;
 - organizzazione e presidio delle diverse fasi del processo, della verbalizzazione e dell'attestazione;

⁸ DDG. n. 10187/2012, "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di leFP – sez. A" – Allegato 1).

⁹ Vedi punto 4.5.1.

- e) *riconoscimento dei crediti formativi* (“Responsabile del Riconoscimento dei Crediti” - RRC), riferito alle seguenti aree di attività, per i processi relativi al riconoscimento dei crediti in ingresso¹⁰:
- controllo della correttezza e completezza della documentazione;
 - organizzazione, coordinamento e controllo della correttezza delle diverse fasi del processo, relative all’analisi della documentazione, all’eventuale individuazione e validazione delle acquisizioni non formali ed informali e all’attribuzione del valore del credito, della verbalizzazione e dell’attestazione;
- f) *servizio disabilità*, riferito alle seguenti aree di attività:
- predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
 - tenuta contatti e coordinamento dei rapporti con famiglia, team dei docenti formatori, EELL, figure specialistiche (medici, psicologi, terapisti, assistenti sociali, ecc.), GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) e GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), strutture e reti di supporto territoriali;
 - individuazione e coordinamento degli interventi educativi e formativi, in connessione ai progetti riabilitativi e di socializzazione e altre attività extracurricolari o specifiche, realizzati all’interno e/o all’esterno del monte ore complessivo annuale;
 - partecipazione al gruppo di lavoro interno dell’Istituzione.

Nella propria autonomia, le Istituzioni possono altresì attivare *ulteriori funzioni*, relativamente all’orientamento, agli ambiti dell’intercultura e dell’integrazione degli allievi stranieri, del rapporto col territorio e con il mondo del lavoro, dei servizi di placement e intermediazione o ad altre specifiche esigenze o caratterizzazioni della propria offerta.

2.5. Progettazione formativa

La progettazione formativa ha la funzione di organizzazione complessiva dei percorsi formativi. Essa:

- a) costituisce lo sviluppo degli elementi di architettura e di cornice comuni contenuti nel POF (finalità formative, metodologie e modalità attuative, criteri generali dell’accertamento e della valutazione, ecc.);
- b) si declina in rapporto alle specifiche esigenze territoriali, ai target, agli stili ed alle esigenze personali di apprendimento degli allievi;
- c) si realizza attraverso la definizione di spazi di flessibilità organizzativa e formativa, nell’ambito dei vincoli di cui agli standard minimi di apprendimento e di erogazione dell’offerta;
- d) non ha carattere aprioristico, definendosi a partire da una progettazione iniziale di massima, in rapporto all’effettivo processo di apprendimento degli allievi.

Le progettazioni formative devono finalizzare in modo unitario e non segmentato tutti gli insegnamenti e tutte le attività allo sviluppo delle dimensioni del PECuP e di quelle formative delle diverse macro-aree degli OSA, nella misura delle percentuali orarie di cui al successivo punto 2.10.2.

2.5.1. predisposizione dei Piani Formativi Personalizzati

La progettazione formativa si concretizza nel Piano Formativo Personalizzato (PFP), alla cui stesura concorre l’intera équipe dei docenti formatori. Il PFP ha carattere unitario, ossia non si configura come la risultante di piani formativi distinti per insegnamento compilati dai singoli docenti formatori, ed è definito in rapporto da un lato agli standard di riferimento (PECuP; OSA), dall’altro ad uno specifico target e gruppo di allievi.

Il PFP è comprensivo dei seguenti elementi:

¹⁰ Vedi punto 4.6.

- articolazione degli interventi formativi e delle attività curricolari ed extracurricolari in Unità Formative (UF) previste per l'intero gruppo e/o sottogruppi / singoli allievi;
- eventuali attività o insegnamenti aggiuntivi/elettivi;
- risorse impiegate (docenti formatori; esperti; funzioni dedicate) e relativi compiti e responsabilità;
- tempi (distribuzione delle ore di formazione tra i diversi ambiti di insegnamento e in rapporto alle strategie e ai contesti di apprendimento personalizzato e di sviluppo delle UF);
- metodologie, strategie e contesti di insegnamento-apprendimento (formazione d'aula o in contesto/assetto lavorativo, laboratorio, ecc.);
- modalità, criteri, indicatori, pesi specifici di accertamento e valutazione;
- supporti e strumenti specifici impiegati.

Fermo restando il suo carattere di documento unitario, il PFP può assumere una struttura articolata in rapporto a specifiche misure formative o a particolari differenziazioni adottate per singoli o sottogruppi di allievi ed è corredato:

- per gli allievi disabili dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) che corrisponde ad una progettazione formativa riferita allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale;
- per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Il PEI con progettazione formativa individualizzata (che non corrisponde al livello ed all'ambito dei contenuti degli standard di apprendimento) ed il Progetto Formativo Individuale (PFI) dei percorsi in apprendistato ex art. 3, DLgs. n. 167/2011 sostituiscono il PFP.

2.5.2. requisiti minimi metodologici

Ogni Istituzione, nell'ambito della propria autonomia formativa ed organizzativa, adotta i modelli, le soluzioni e le pratiche didattico- formative ritenute più idonee.

Tale libertà di scelta dovrà esercitarsi nell'ambito di alcuni criteri vincolanti, derivanti dalla specifica caratterizzazione per competenze degli standard di apprendimento.

Da un punto di vista generale i percorsi sono progettati a partire dal PECuP e dai profili formativi-professionali – e relativi livelli - in uscita, mantenendo fermo l'obiettivo della definizione di un'offerta formativa spendibile nel mondo del lavoro, oltre che rispondente alle istanze educative e culturali.

Elementi caratterizzanti ed irrinunciabili della progettazione sono:

- a) declinazione unitaria dei percorsi, attraverso lo sviluppo organico ed integrato delle dimensioni della cultura e della professionalità;
- b) principio del successo formativo e criterio della personalizzazione, ossia declinazione e finalizzazione dei contenuti di apprendimento in rapporto ai tempi e agli stili cognitivi dell'allievo;
- c) sviluppo e declinazione degli interventi formativi coerenti con la natura degli OSA, in termini di competenze e quale costruito unitario di conoscenze ed abilità riferito ad un contesto attraverso la definizione di UF;
- d) presenza di modalità che garantiscano l'accertabilità, la valutazione e la certificazione delle competenze;
- e) attenzione alla dimensione territoriale, alle possibili sinergie ed integrazioni con l'offerta delle altre istituzioni e agenzie formative nonché con le esigenze e le opportunità formative delle Imprese e del mondo del lavoro, con riferimento anche alle modalità dell'alternanza e dell'apprendistato.

2.5.3. definizione delle Unità Formative

Le UF sono prioritariamente rivolte all'integrazione degli apporti dei diversi ambiti di insegnamento e finalizzate alla riconoscibilità e trasferibilità degli apprendimenti in termini di crediti. Le UF costituiscono altresì strumento per l'organizzazione, anche temporale del percorso, entro cui intervengono le diverse risorse e i diversi apporti degli ambiti di insegnamento, degli interventi e delle attività formative. Analogamente al PFP, di cui rappresentano elemento costitutivo essenziale, non hanno una caratterizzazione aprioristica, ma si declinano e ridefiniscono in rapporto all'effettivo sviluppo ed alle istanze apprenditive degli allievi.

La definizione delle UF comprende, quali elementi minimi, la specificazione:

- dei contenuti di apprendimento (competenze e/o loro elementi) di cui agli OSA;
- dei metodi e contesti di apprendimento;
- della durata;
- dei compiti/prodotti ed ambiti di esercizio;
- delle forme / prove di accertamento;
- delle risorse e degli specifici apporti dell'ambito/ambiti di insegnamento coinvolti.

2.6. Offerta formativa

2.6.1. percorsi e azioni erogabili

Le Istituzioni Formative e Scolastiche del sistema di leFP possono erogare percorsi formativi di secondo ciclo in DDIF corrispondenti alle tipologie del punto 1.2.1. delle presenti Indicazioni.

I percorsi di Qualifica e Diploma Professionale specificamente rivolti a persone disabili ai sensi dell'art. 17, della L. n. 104/1992 possono essere attivati dalle Istituzioni del sistema di leFP con altre Istituzioni e Agenzie, anche a livello territoriale ed in rete.

Gli accordi con i CPIA possono riguardare la frequenza dei propri allievi stranieri ai corsi di alfabetizzazione della lingua italiana di livello non inferiore all'A.2. dell'EQF e per l'acquisizione degli elementi delle competenze culturali di base riconducibili a quelli dell'obbligo di istruzione ex DM n. 139/2007.

Ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo e dei CPIA in materia di rilascio del relativo titolo ed in accordo con esse, i percorsi e gli interventi finalizzati al contrasto della dispersione potranno comprendere azioni specifiche per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo, ovvero abbiano compiuto i 15 anni di età senza conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo e finalizzati anche alla sua acquisizione.

2.6.2. modalità e condizioni attuative specifiche dei percorsi in orario serale e in contesto lavorativo

In rapporto a determinate esigenze e per particolari target di utenza, specificamente adulta, i percorsi di leFP possono essere realizzati anche in orario serale.

Le iniziative e i percorsi realizzati in orario serale, in modo flessibile, modulare e destrutturato o specificamente rivolti a persone disabili dovranno in ogni caso essere riferiti agli OSA degli standard regionali e finalizzati all'ottenimento degli Attestati intermedi di competenze, di Qualifica o di Diploma Professionale.

Nei percorsi realizzati in orario serale riservati ad un target di allievi adulti, le eventuali riduzioni orarie e la decisione relativa all'annualità di inserimento sono stabilite nelle percentuali massime e secondo le modalità del riconoscimento dei crediti di cui al successivo punto 4.6.

Lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali degli OSA può essere garantito dalle Istituzioni dotate di aree e strumentazione connesse all'esercizio di un'attività aziendale anche in assetto lavorativo, ossia tramite attività di lavoro (di produzione di beni e/o servizi) in senso proprio, realizzate internamente alla struttura dell'Istituzione formativa o esternamente ad essa, ma comunque riconducibili alla formazione.¹¹ Tali attività devono essere previste nell'ambito del POF, nonché specificamente progettate e realizzate in rapporto agli standard di apprendimento regionali.

2.6.3. registro formativo e delle presenze

Ai fini della documentazione dell'offerta erogata e della sua fruizione da parte degli allievi, le Istituzioni garantiscono l'utilizzo di un Registro formativo e delle presenze, secondo modalità anche in versione digitale definite dalle stesse Istituzioni, coerenti con le caratteristiche del percorso formativo e tali comunque da garantirne le finalità documentative.

Il Registro formativo e delle presenze deve garantire i seguenti requisiti minimi di registrazione:

- presenze degli allievi;
- contenuti di formazione erogati;
- relative ore o frazioni orarie;
- docenti formatori, tutor, esperti ed altre figure che intervengono nell'ambito dell'erogazione delle azioni formative, con relative firme.

2.7. Adempimenti relativi agli allievi disabili

Per gli allievi con disabilità certificata le Istituzioni garantiscono quanto previsto dalla normativa quadro nazionale in materia; in particolare:

- a) misure di cui all'art. 17 della L. n. 104/1992;
- b) attività di sostegno attraverso la specifica funzione di supporto di cui al punto 2.1.3.;
- c) forme di consultazione con gli insegnanti del primo e secondo ciclo di Istruzione inferiore per garantire la continuità educativa e formativa;
- d) interventi finalizzati a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione di cui all'art. 12 della L. n. 104/1992, con specifico riferimento alla definizione del PEI;
- e) raccordo e collaborazione con gruppi di lavoro provinciali (GLIP) di cui al c. 1 dell'art. 15, della L. n. 104/1992, gruppi di lavoro regionali (GLIR), nonché con strutture e reti di supporto territoriali per l'integrazione scolastica;
- f) interventi e provvedimenti di inserimento e integrazione sociale di cui alle lettere c) e d) dell'art. 8 della L. n. 104/1992;
- g) misure per le prove d'esame, coerenti con quanto previsto dall'art. 16 della L. n. 104/1992;
- h) partecipazione agli Accordi di programma e dotazione di attrezzature e sussidi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 della L. n. 104/1992.

Le Istituzioni possono altresì costituire gruppi di lavoro interni composti da docenti formatori, operatori dei servizi, familiari e allievi con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal PEI.

Agli allievi disabili ai fini del successo formativo, è garantita la permanenza nei percorsi formativi fino al compimento del 18 anno di età, ovvero all'ottenimento del Diploma Professionale.

Agli allievi che hanno frequentato gli specifici percorsi di cui al comma 2 dell'art. 17 della L. n. 104/1992 è rilasciato un Attestato di competenze, secondo l'Allegato E), utile anche ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

2.8. Adempimenti relativi agli allievi con DSA

¹¹ L.r. n.19 del 6 agosto 2007, art. 24 comma 6 bis; Interpello n.3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2011.

Per gli allievi affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificato le Istituzioni garantiscono quanto previsto dalla normativa quadro nazionale in materia; in particolare:

- a) comunicazioni alle famiglie ed interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti, di cui ai c. 2 e 3 dell'art. 3 della L. n. 170/2010;
- b) provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità di cui ai commi b) e c) dell'art. 5 della L. n. 170/2010;
- c) predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e di specifici interventi di personalizzazione;
- d) misure per le prove d'esame.

2.9. Interventi per allievi stranieri

Per gli allievi stranieri le Istituzioni garantiscono quanto previsto dall'art. 38, commi 1 – 5, del DLgs. n. 286/1988 "TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dall'art. 45 del DPR n. 394/1999, "Regolamento recante norme di attuazione del TU".

Con particolare riferimento agli allievi con una conoscenza inesistente o parziale della lingua e della cultura italiana, le Istituzioni assicurano i seguenti interventi, anche in rete e in raccordo con altre Istituzioni e servizi del territorio:

- a) specifiche misure di personalizzazione;
- b) alfabetizzazione e arricchimento della lingua italiana;
- c) educazione interculturale;
- d) prevenzione delle forme di disadattamento e disagio e contrasto all'emarginazione.

2.10. Calendario formativo e quote orarie

2.10.1. anno e calendario formativo

L'anno ed il calendario formativo coincidono con quelli scolastici, come definiti dalla Regione con propria regolamentazione per l'intero sistema territoriale di Istruzione e Formazione.¹²

Le Istituzioni formative e scolastiche, nel rispetto dell'orario minimo annuale, possono disporre eventuali ed opportuni adattamenti del calendario formativo in rapporto ad esigenze:

- a) derivanti dal POF e dagli specifici PFP;
- b) connesse – nel caso delle Istituzioni scolastiche - a specificità determinate da disposizioni normative nazionali di carattere particolare.

Gli adattamenti al calendario devono essere debitamente motivati, deliberati e comunicati tempestivamente alle famiglie da parte delle Istituzioni entro l'avvio o la ripresa delle attività formative.

2.10.2. orario minimo annuale e quote di sviluppo complessive degli standard di apprendimento

L'orario minimo annuale che tutte le Istituzioni erogatrici dei percorsi devono garantire ai singoli allievi è calcolato nella misura di 990 ore. Tale monte ore minimo annuale si riferisce all'insieme di tutte le attività fruite dai singoli allievi negli ambiti di insegnamento e di apprendimento del proprio percorso, compresi quelli in alternanza scuola-lavoro o in contesti non formali, individuati o riconosciuti in termini di credito formativo dalle Istituzioni per lo sviluppo delle competenze del PECuP e degli OSA del Profilo formativo-professionale¹³.

¹² Ad eccezione dei percorsi in apprendistato.

¹³ Compreso l'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività motorie.

Le suddette attività devono inoltre rispettare le seguenti percentuali di sviluppo degli OSA, relative ai due macroambiti di “base” e “tecnico professionale”, riferite alla durata complessiva dei percorsi (intera triennalità o quadriennalità; annualità per quarto anno e corso annuale) e secondo i margini di possibile variazione indicati:

PERCORSI TRIENNALI, QUADRIENNALI E DI QUARTO ANNO:

MACRO AREA O.S.A.	%
COMPETENZE DI BASE	35% - 45%
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI	55% – 65%

CORSO ANNUALE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO:

MACRO AREA O.S.A.	%
COMPETENZE DI BASE	70% - 80%
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI	30% - 20%

Le frazioni di percorso realizzate in contesti formali o non formali e/o riconosciute in termini di credito realizzate in tempi diversi da quelli del calendario formativo (ad es. nel periodo estivo), purché aventi carattere curricolare, ossia previste e comprese / progettate nell’ambito del PFP, nei limiti previsti al punto 4.6.4. delle presenti Indicazioni possono concorrere al computo del monte ore minimo del successivo anno formativo. Tale computo è determinato in sede di scrutinio finale della stessa annualità.

2.11. Flessibilità formativa ed organizzativa

Per lo sviluppo degli OSA le Istituzioni possono adottare tutte le forme di flessibilità didattico-formativa ed organizzativa che ritengono opportune, nel limite delle quote percentuali e delle condizioni complessive di seguito evidenziate.

2.11.1. determinazione e finalizzazione degli insegnamenti, degli ambiti di apprendimento e del quadro orario

All’autonomia delle Istituzioni formative e scolastiche, in rapporto alla specificità della progettazione formativa ed alla valorizzazione delle risorse professionali dei docenti formatori, è riservata:

- a) la determinazione e la configurazione degli insegnamenti e degli ambiti di apprendimento funzionali allo sviluppo degli OSA ed all'apprendimento degli allievi;
- b) l'attribuzione delle risorse professionali ai diversi ambiti di insegnamento e di apprendimento;
- c) la definizione del "quadro orario", ossia l'attribuzione agli ambiti di insegnamento e di apprendimento delle quote orarie settimanali e/o complessive periodiche ed annuali.

Nell'ambito della loro offerta formativa, le Istituzioni assicurano l'insegnamento:

- d) della religione cattolica (IRC), come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 e dalle conseguenti Intese;
- e) delle attività fisiche e motorie.

Le modalità attuative ed il monte ore specificamente riservato all'insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie sono individuati dalle Istituzioni nell'ambito della propria autonomia e trovano esplicitazione nel POF e nei PFP.

Tutti gli insegnamenti, compresi l'IRC e l'insegnamento delle attività motorie, concorrono allo sviluppo del PECUuP e di tutti gli OSA sia di base sia tecnico professionali del profilo formativo-professionale; ad eccezione dell'IRC, non sono previste suddivisioni e attribuzioni di OSA in via esclusiva e parcellizzata ai diversi ambiti di insegnamento.

Per le Istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di leFP in via sussidiaria, la determinazione dell'organico relativo agli insegnamenti autonomamente individuati è definita in rapporto ai PFP specifici di percorso ed utilizza i margini di flessibilità di scelta di cui alle tabelle dell'allegato A) del DM n. 4/2011.

2.11.2. quote orarie riservate alla diversificazione delle modalità formative

In sede di progettazione formativa le Istituzioni possono prevedere il ricorso a diverse modalità di percorso e formative, nell'ambito dei parametri percentuali orari minimi e massimi riferiti alla durata complessiva dei percorsi della seguente tabella:

MODALITA'		triennale %	quadriennale 4° anno %	corso annuale per ammissione esame di Stato %
formazione d'aula e laboratorio*		50 - 85	50 - 80	90 - 100
formazione in contesto lavorativo **	in alternanza	15 - 50	20 - 50	0 - 10
	tirocinio	15 - 25	20 - 30	0 - 10

* compresa la simulazione d'impresa

** dal 15° anno di età

Le quote di orario da riservare alle attività in contesto lavorativo sopra indicate si riferiscono alla effettiva presenza in azienda degli allievi e non sono comprensive delle azioni di progettazione / orientamento co-progettato / preparazione realizzate all'interno delle Istituzioni nella modalità della formazione d'aula e del laboratorio.

Nel caso dei percorsi in alternanza di bottega scuola e di scuola impresa la parte formativa realizzata in contesto lavorativo può raggiungere la percentuale del 60% dell'orario complessivo dei percorsi.

2.11.3. flessibilità organizzativa

Sul piano organizzativo sono possibili:

- adattamenti del calendario delle attività formative, nell'ambito delle determinazioni in materia effettuate dalla Regione;

- modularizzazione, articolazione flessibile e differenziata nei diversi periodi dell'anno del percorso complessivo e dei quadri orari destinati agli ambiti di insegnamento, alle attività ed agli interventi formativi anche per singoli o sotto-gruppi di allievi;
- modalità di impiego dei docenti formatori diversificate in funzione delle differenziazioni nelle scelte metodologico-didattiche.

Fermo restando il rispetto dell'orario minimo annuale riservato agli allievi, in sede di erogazione dell'offerta le Istituzioni possono altresì prevedere ed utilizzare tutte le forme di flessibilità utili al pieno raggiungimento degli OSA, in rapporto alla personalizzazione dell'apprendimento e allo sviluppo delle potenzialità degli allievi, tra cui, in particolare:

- articolazione e costituzione di gruppi di apprendimento di allievi provenienti dallo stesso o da diversi gruppi classe, anche di diverse annualità e differente profilo formativo-professionale;
- gruppi classe aperti;
- articolazioni di Unità Formative e accorpamenti del monte ore riservato agli ambiti di insegnamento, alle attività ed agli interventi;
- definizione di unità di erogazione dell'offerta formativa non coincidenti con l'unità oraria di 60 minuti;
- attivazione di differenti tipologie di attività, anche a carattere opzionale, individuate con riguardo alle peculiarità territoriali e della propria utenza, con particolare riguardo per azioni e misure specifiche di recupero o sviluppo differenziato delle competenze e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi, dagli stili cognitivi e dalle attitudini degli allievi;
- partecipazione differenziata degli allievi disabili ad attività dell'intero gruppo di allievi o di sotto-gruppi funzionali composti anche da allievi non disabili o provenienti da percorsi individualizzati e costituiti in ragione dei livelli e degli obiettivi di apprendimento.

Anche le soluzioni di forte personalizzazione e destrutturazione temporale-organizzativa del percorso standard riservate a singoli o sotto-gruppi di allievi – ai fini del successo formativo e del contrasto al fenomeno della dispersione, a supporto dell'inclusione sociale o per facilitare lo studio anche a persone con impegni di lavoro o in condizioni di specifico disagio - devono mantenere fermo il vincolo del monte ore complessivo riservato ai singoli allievi di cui al precedente punto 2.10.2. e dell'incardinamento degli allievi interessati ad un percorso di Qualifica/Diploma ed al corrispettivo gruppo di allievi. Per esse, sulla base di specifiche e motivate richieste all'Ufficio competente, è invece possibile superare il limite orario delle azioni formative in contesto lavorativo, di cui al precedente punto 2.11.2.

2.12. Strumenti e supporti per l'apprendimento

Alle Istituzioni è riservata la scelta e l'adozione del materiale, degli strumenti e dei supporti per l'apprendimento in dotazione e/o riservati agli allievi, ritenuti più opportuni e individuati in relazione alle esigenze connesse allo sviluppo delle competenze dei profili di Qualifica e Diploma e degli specifici atti di progettazione di cui ai PFP.

La scelta riguarda:

- gli strumenti e i supporti per l'attività in aula ed il lavoro personale degli allievi;
- il materiale, gli strumenti e le dotazioni personali degli allievi per le attività in laboratorio e/o in assetto lavorativo;
- i supporti didattici per allievi disabili e con DSA.

Le Istituzioni formative e scolastiche favoriscono l'introduzione e l'utilizzo di tecnologie digitali ed innovative e privilegiano la scelta di materiale e strumenti in dotazione utilizzabili per l'intera durata del percorso, in un'ottica di investimento e di riduzione dei costi a carico delle famiglie.

Ferma restando la normativa in materia di diritti d'autore ed editoria, il materiale didattico può anche essere autoprodotta dalle singole Istituzioni o da Istituzioni associatesi in rete.

In caso di adozione del libro di testo si privilegia quella di libri on line o in versione mista.

L'adozione dei libri, degli strumenti e dei supporti si riferisce di norma all'intera durata del percorso; le équipes dei docenti formatori al termine di ogni anno confermano i testi in adozione o provvedono alla loro sostituzione, in coerenza con le scelte di carattere programmatico.

Le spese relative al materiale di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali degli allievi riservati alle attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie.

Le istituzioni formative e scolastiche possono supportare le famiglie provvedendo a gestire l'acquisto del materiale ad uso individuale per conto e su delega delle famiglie stesse al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, il materiale, gli strumenti ed i supporti possono anche essere acquistati dall'Istituzione, da Istituzioni associate in rete o da associazioni di genitori e concessi in comodato d'uso agli allievi.

Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema "dote", non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario o relativamente a specifiche casistiche previste da disposizioni regolamentari regionali.

PARTE TERZA

standard di apprendimento

Gli Standard Formativi Minimi (SFM) di apprendimento costituiscono la determinazione necessaria e sufficiente a garantire, a livello regionale e sull'intero territorio nazionale, l'omogeneità dell'offerta, in rapporto - per l'ambito del DDIF e dell'obbligo di istruzione - ai diritti sociali e civili fondamentali. Essi rappresentano ad un tempo il vincolo e la risorsa per la predisposizione dell'offerta formativa nei suoi diversi aspetti, di progettazione, valutazione e di concreta erogazione.

3.1. Articolazione

Gli SFM di apprendimento sono articolati:

- a) nel PECuP comune al secondo ciclo (allegato A al DLgs n. 226/2005);
- b) nel Profilo formativo-professionale della Figura/Profilo di Qualifica e Diploma Professionale;
- c) negli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) relativi alle competenze di base, comuni a tutte le Figure e Profili di Qualifica e Diploma Professionale;
- d) negli OSA relativi alle competenze tecnico-professionali delle specifiche Figure e Profili di Qualifica e Diploma Professionale;
- e) negli OSA relativi alle competenze comuni alle diverse Figure/Profili, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
- f) negli OSA dell'insegnamento della religione cattolica (IRC).

3.2. Figure, Indirizzi e Profili

La Figura rappresenta lo standard di Qualifica e Diploma definito a livello nazionale e compreso nel Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP¹⁴; esso è costituito dai seguenti elementi:

- denominazione;
- referenziazione ai principali sistemi classificatori (ISTAT NUP 2007; ATECO 2007);
- descrizione sintetica (formativo-professionale);
- processo di lavoro e attività caratterizzanti;
- competenze tecnico-professionali, articolate in abilità e conoscenze.

L'Indirizzo costituisce l'eventuale articolazione della Figura, determinata in rapporto a specifici ambiti/lavorazioni/prodotti/servizi. Anche l'Indirizzo è definito a livello nazionale. Figura ed Indirizzo non possono essere considerati separatamente, bensì come parti inscindibili e costituenti un'unica qualificazione. Nel caso di articolazione della Figura in più Indirizzi, lo standard minimo nazionale è dato dall'insieme delle competenze della Figura più quelle dell'Indirizzo prescelto.

Il Profilo regionale rappresenta la declinazione/articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo nazionale rispetto alle specificità e caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro. Il Profilo regionale può essere costituito:

- a) come adattamento - ampliamento di un indirizzo;
- b) come accorpamento di più indirizzi;
- c) come articolazione specifica territoriale di una figura che non prevede indirizzi.

A livello regionale è possibile sia definire specifici Profili, sia arricchire le figure/indirizzi nazionali con ulteriori competenze e/o conoscenze ed abilità; è altresì possibile declinare ulteriormente le

¹⁴ Recepimento Accordo CSR 27 luglio 2011, con DI 11 novembre 2011

competenze di base dello standard nazionale, comuni a tutte le Figure e Profili di Qualifica e Diploma Professionale.

Ogni Figura/Indirizzo/Profilo costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali, declinate in rapporto allo standard professionale di riferimento, ossia alle attività più significative identificate a partire da una analisi dei processi di lavoro e riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale.

Sulla base dello standard regionale le Istituzioni formative e scolastiche possono ulteriormente declinare ed articolare gli obiettivi di apprendimento, definendo specifiche curvature della propria offerta. Tali arricchimenti dovranno comunque essere definiti in termini di competenze e/o loro elementi ed individuati tra gli standard professionali regionali del QRSP.

3.3. Obiettivi Specifici di Apprendimento

Gli OSA regionali culturali di base e tecnico professionali:

- sono declinati in termini di competenza, intesa come “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale”¹⁵;
- sono descritti e definiti secondo il format, i criteri e le regole adottati per la definizione e l’aggiornamento degli standard nazionali;
- recepiscono ed assicurano sia i saperi e le competenze di cui al DM n. 139/2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, che garantiscono l’equivalenza formativa nei primi due anni di tutti i percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, sia i livelli minimi degli standard nazionali di cui all’art. 18, c. 1, lett. b) e d) del DLgs. n. 226/05.

Essi costituiscono pertanto il riferimento diretto, sufficiente ed esaustivo per la predisposizione da parte delle Istituzioni dei PFP e per i processi di valutazione e certificazione delle competenze. Il loro rispetto costituisce garanzia di spendibilità sull’intero territorio nazionale delle certificazioni intermedie e finali, di assolvimento dell’obbligo di istruzione e del DDIF.

Per l’IRC si assumono gli OSA definiti con Intesa tra Stato e Autorità Ecclesiastica, in coerenza a quanto previsto dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 (art. 18, c. 1, lett. c. DLgs. n. 226/05).

Gli OSA regionali di Qualifica e di Diploma costituiscono, oltre che il riferimento per la progettazione formativa dei relativi percorsi, anche l’elemento di contestualizzazione dei contenuti di apprendimento dell’Obbligo di Istruzione. Questi ultimi infatti non vanno intesi come esaurienti, né caratterizzanti la dimensione culturale delle prime due annualità dei percorsi di Qualifica Professionale, la cui articolazione ed i cui standard formativi di apprendimento si riferiscono all’intero triennio o, nel caso dei percorsi quadriennali, all’intero quadriennio.

Nelle more e limitatamente al periodo della piena attuazione della disposizione normativa di cui all’articolo 15, c. 6, del D.Lgs. n. 226/05, gli OSA dei corsi annuali di leFP finalizzati a sostenere l’esame di Stato utile all’accesso all’Università e all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), mantengono la stessa struttura per competenze ed un rapporto di continuità e sviluppo con gli OSA dei percorsi di quarto anno e nel contempo assicurano

¹⁵ DLgs. n. 13/2013, art. 2, c. 1, lett. e)

il raccordo anche con le competenze, le abilità e le conoscenze dei profili formativi e professionali degli ordinamenti dell'Istruzione Professionale.

3.4. Repertorio dell'offerta regionale di leFP

Nel Repertorio regionale dell'offerta di leFP trovano organica ed univoca classificazione tutti i percorsi di leFP di secondo ciclo e le corrispettive denominazioni delle Attestazioni finali con i relativi livelli di qualificazione, in rapporto alle Figure/Indirizzi/Profili di Qualifica e Diploma ed alle aree professionali di riferimento. Nel Repertorio sono altresì indicati i possibili sviluppi di filiera dei percorsi, dal terzo al quarto anno.

Le denominazioni delle Attestazioni di Qualifica e Diploma Professionale coincidono con le denominazioni di Figura/Indirizzo/Profilo e rispettano gli elementi minimi (denominazioni e classificazione per aree professionali) di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di leFP, ai fini della validità e della spendibilità nazionale dei titoli.

Per quanto concerne il livello di qualificazione, gli Attestati rispondono alle classificazioni previste nell'ambito della U.E. e condivise a livello nazionale.

Il Repertorio dell'offerta regionale mantiene un carattere aperto ed è periodicamente aggiornato con il concorso delle Istituzioni del sistema e dei referenti del mondo del lavoro, in ragione delle evoluzioni del contesto lombardo ed in rapporto ai processi di manutenzione ed aggiornamento del quadro dell'offerta di secondo ciclo di leFP a livello nazionale.

PARTE QUARTA

standard di valutazione e certificazione

La valutazione e certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti rappresentano una funzione strettamente congiunta a quella di erogazione dell'attività formativa ed hanno carattere pubblico. I relativi servizi sono erogati e garantiti dalle Istituzioni formative e scolastiche per conto del Soggetto titolare (Regione), in rapporto a standard di contenuto e procedurali di riferimento, nel rispetto dei livelli minimi nazionali¹⁶, al fine di garantire la validità, nonché spendibilità ed il riconoscimento delle attestazioni su tutto il territorio nazionale ed a livello europeo.

Le Istituzioni sono pertanto tenute sia alla certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nell'ambito del percorso - in contesto formale e non formale -, sia alla validazione di quelle acquisite esternamente ad esso, anche in modo informale, ai fini del loro riconoscimento in termini di crediti formativi e dell'inserimento nel percorso stesso¹⁷.

4.1. Criteri generali, oggetto ed ambiti della valutazione e della certificazione

4.1.1. autovalutazione, valutazione di sistema e valutazione degli apprendimenti

La valutazione si articola e riguarda i seguenti livelli:

- a) *autovalutazione* degli allievi, anche attraverso l'utilizzo formativo del Portfolio delle competenze;
- b) *valutazione periodica, annuale e finale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi*, attuata sulla base dell'accertamento e riservata ai docenti formatori;
- c) *autovalutazione dell'Istituzione*, riferita al rispetto e raggiungimento degli standard, all'efficacia del servizio, al grado di soddisfazione e di coinvolgimento delle famiglie e del territorio;
- d) *valutazione di sistema*, concernente la qualità e l'efficienza complessiva del servizio erogato, gli esiti (successo formativo e lavorativo), la customer, i livelli di apprendimento degli allievi e la rispondenza ai Livelli Essenziali delle Prestazione da parte delle Istituzioni, attuata secondo il modello di rating in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente ed in rapporto con le iniziative attivate a livello nazionale ed internazionale.

La valutazione di cui alle lettere b) e c) è di diretta competenza delle Istituzioni formative e scolastiche; la valutazione di sistema di cui alla lettera d) compete alla Regione.

I *criteri* e le *modalità generali dell'accertamento e della valutazione* sono stabiliti in autonomia dalle Istituzioni e collegialmente dalle équipes dei docenti formatori in sede di definizione del POF e dei PFP, con riferimento a tutti gli esiti di apprendimento, compresi quelli relativi al comportamento ed all'IRC, e con riguardo agli allievi disabili e con DSA.

Le Istituzioni del sistema di leFP collaborano con il sistema di valutazione regionale relativamente ai seguenti obiettivi:

¹⁶ di cui al DLgs. n. 13/2013 e – nelle more della piena attuazione del c. 10, art. 1 DLgs 226/2005 – dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004

¹⁷ Per convalida o validazione delle competenze si intende "la conferma, da parte di un soggetto competente, che le competenze acquisite da una persona in un contesto formale, non formale o informale sono state accertate in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di convalida. La convalida è generalmente seguita dall'attestazione" (Accordo CSR per la definizione di un sistema nazionale delle competenze comunque acquisite in apprendistato del 19 aprile 2012)

- rilevare informazioni sullo stato complessivo del sistema;
- attivare modalità di autovalutazione finalizzate all’accountability, all’efficacia e miglioramento del servizio;
- garantire un sistema di valutazione degli allievi coerente con gli standard di apprendimento, attendibile e promozionale.

Ai fini del controllo, del monitoraggio e della qualificazione del sistema, le Istituzioni redigono per ogni percorso attuato e sotto la responsabilità del Coordinatore un *rapporto annuale*, contenente dati ed elementi informativi riferiti ai LEP ed agli standard minimi formativi e di valutazione del presente Atto, secondo il format predisposto dalla Regione di cui all’allegato 7) alle presenti Indicazioni.

La *valutazione di sistema* si effettua secondo un modello di *rating* che misura le prestazioni più caratterizzanti delle Istituzioni sulla base di indicatori sintetici e specifici, al fine di:

- effettuare sia un confronto globale ed articolato tra le Istituzioni, sia analisi puntuali su specifici aspetti della rete dei Soggetti che erogano i servizi di leFP;
- valutare le dimensioni più significative di efficacia, efficienza e di innovazione;
- informare ed offrire elementi utili per la libera scelta degli utenti.

La valutazione di sistema si realizza anche sulla base di una analisi del “valore aggiunto” e di una valutazione esterna degli apprendimenti degli allievi, realizzate attraverso la rilevazione dei livelli di competenza in ingresso ai percorsi e nell’ambito delle prove finali degli esami conclusivi di Qualifica e di Diploma Professionale.

Sulla base delle risultanze del report annuale, in caso di difformità dagli standard o di criticità emerse anche in sede di controllo, la Regione definisce con l’Istituzione uno specifico piano di miglioramento qualitativo ed i relativi supporti, anche in termini di accompagnamento e formazione. Nel caso delle Istituzioni scolastiche, il piano è definito anche con il supporto tecnico dell’USR.

I dati e gli elementi del rapporto annuale possono essere utilizzati dalle Istituzioni – nelle modalità da esse stabilite - anche ai fini dell’autovalutazione e della rendicontazione sociale.

Le Istituzioni formative e scolastiche assicurano la loro collaborazione e garantiscono la realizzazione di tali interventi, nelle modalità e nei tempi stabiliti dalle specifiche disposizioni regionali.

4.1.2. accertamento, valutazione, individuazione e certificazione degli apprendimenti

a) oggetto e livelli

Oggetto dell’accertamento, della valutazione e della certificazione sono esclusivamente:

- gli OSA degli SFM regionali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente punto 3.1.;
- le competenze e/o elementi di competenza del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP), quale declinazione aggiuntiva degli standard formativi minimi del Profilo formativo-professionale di riferimento;
- il comportamento.

I livelli, laddove adottati, sono quelli di cui al Certificato dell’obbligo di istruzione.

La valutazione e la certificazione possono concernere anche le competenze o elementi di competenza del QRSP, laddove previsti nei PFP quale declinazione aggiuntiva degli standard di apprendimento del percorso e definiti autonomamente dalle Istituzioni nei termini di curvatura specifica del Profilo formativo-professionale di riferimento.

b) accertamento

L’accertamento deve prevedere modalità e strumenti coerenti la natura e con il costrutto unitario dell’oggetto “competenza”. Esso deve altresì rispondere a criteri di:

- validità: accertamento delle caratteristiche dell'allievo;
- attendibilità: contenimento degli aspetti soggettivistici del valutatore.

A tale scopo è opportuno che le Istituzioni e le singole équipes di docenti formatori prevedano in sede di progettazione formativa ed utilizzino una gamma differenziata di tipologie di prova e di metodologie di accertamento funzionali alla verifica dell'acquisizione da parte degli allievi sia delle competenze nella loro unitarietà, sia dei loro elementi (conoscenze ed abilità).

Durante le diverse fasi del percorso – non solo in sede conclusiva - una particolare attenzione dovrà essere riservata alle prove unitarie “in situazione”, centrate su prodotti finali di competenze culturali, tecnico professionali e/o concernenti l'intersezione dei due ambiti.

La misurazione dei risultati delle prove è effettuata sulla base di una griglia autonomamente elaborata dalle Istituzioni e dalle singole équipes di docenti formatori, in cui devono comunque trovare evidenza i seguenti elementi minimi:

- oggetto (competenza/e e/o elementi di competenza/e);
- descrizione (attività / compito; strumenti; condizioni / vincoli; tempi e modalità di esecuzione; ecc.);
- ambiti di esercizio;
- indicatori specifici di risultato con relativi “pesi” (di punteggio e/o livello);
- criteri, parametri e scale di misurazione.

In assenza di specifiche declinazioni dello standard regionale relative ai suddetti elementi, gli indicatori di risultato ed i relativi pesi sono definiti dalle Istituzioni in rapporto alla caratterizzazione dell'ambito di esercizio e/o alla prestazione.

c) valutazione

La valutazione degli apprendimenti si attua attraverso la ponderazione di tutte le risultanze accertative e delle evidenze anche documentali relative al percorso dell'allievo e si conclude con un atto avente carattere attestativo e/o certificativo consistente nella formulazione di un giudizio sintetico e/o attribuzione di un livello / punteggio o nel rilascio di un Attestato o Certificato.

Nelle Istituzioni del sistema di leFP e sotto la loro diretta responsabilità, in rapporto alle sue diverse tipologie (valutazione in itinere, periodica, finale; relativa a contesti non formali; ecc.) e nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, oggettività, correttezza metodologica, completezza ed equità¹⁸, la valutazione è operata in forma personale e collegiale sia dai formatori, sia da esperti e tutor esterni.

Per valutazione periodica si intende la valutazione realizzata al termine di ogni periodo in cui è stato suddiviso l'anno formativo. Per valutazione annuale si intende quella operata alla fine delle diverse annualità e quella di terzo e quarto anno relative all'ammissione all'esame. Per valutazione intermedia quella conseguente all'interruzione del percorso, cui consegue l'attribuzione dell'Attestato di competenze secondo il format di cui all'allegato 5) delle presenti Indicazioni.

d) certificazione

Per certificazione, in senso specifico, si intende la fase relativa al rilascio di un documento o ogni atto formale avente rilevanza esterna di determinazione di punteggio o livello circa il raggiungimento delle competenze / loro elementi di cui agli standard di apprendimento regionali. Hanno pertanto valore certificativo la parte del Portfolio riportante le determinazioni collegiali periodiche e finali dei formatori, le determinazioni di punteggio o livello degli

¹⁸ DLgs. n. 13/2013, art. 3, c. 4, lett. a).

apprendimenti riportate dai singoli formatori su eventuali documenti di registrazione adottati in coerenza al Portfolio, gli Attestati intermedi e finali di Qualifica e Diploma Professionale.

Gli ambiti, i contesti e le modalità di acquisizione degli apprendimenti sono riportati nei documenti certificativi solo nei termini di informazioni aggiuntive circa il percorso effettuato.

La certificazione delle competenze o elementi di competenza del QRSP, previsti nei PFP quale declinazione aggiuntiva degli standard di apprendimento del percorso, avviene attraverso la compilazione degli specifici campi previsti nel format degli Attestati intermedio e finale di cui, rispettivamente, agli allegati 5), 2) e 3).

e) individuazione

L'“individuazione” rappresenta la fase del processo di certificazione finalizzata a individuare e a mettere in trasparenza i risultati dell'apprendimento della persona riconducibili ad uno standard di contenuto (professionale e/o formativo).

Ai fini della certificazione o del riconoscimento, le acquisizioni dell'allievo descritte e determinate secondo standard di diverso ordinamento da quello regionale, realizzate in contesti non formali ed informali o comunque non comprese negli standard di apprendimento regionali, devono essere preventivamente ricondotte e determinate, tramite “individuazione”, agli standard di apprendimento (OSA) o professionali (QRSP) regionali.

4.1.3. scrutinio, ammissione a nuova annualità ed all'esame conclusivo

L'ammissione a nuova annualità ed agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dall'équipe dei docenti formatori sulla base della valutazione annuale e – per gli esami finali - dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio.

Non è possibile l'ammissione ad annualità successiva per allievi non ammessi nella sede di scrutinio dell'annualità precedente. Il giudizio di ammissione è assunto, sulla base dei criteri preventivamente definiti nell'ambito del POF e dalla stessa équipe nell'ambito del PFP, attraverso una valutazione complessiva che tiene conto delle risultanze certificative dei diversi OSA e che concerne il raggiungimento e/o le potenzialità di apprendimento da parte dell'allievo, l'iter formativo realizzato, le motivazioni personali e la valutazione del comportamento in relazione agli aspetti educativi del PECuP.

Per l'ammissione a nuova annualità ed agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma, fatta salva l'apposita regolamentazione per l'accesso da parte di candidati esterni, è inoltre necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata minima annuale dello stesso percorso.

Nel caso di ammissione a nuova annualità pur in presenza di carenze relative a specifici ambiti di competenza, in sede di scrutinio devono contestualmente essere definite e verbalizzate le misure e gli interventi atti al loro recupero. In ogni caso non è prevista la modalità della “sospensione del giudizio”.

Per l'ammissione all'esame finale gli allievi devono avere raggiunto almeno a livello minimo l'insieme di tutte le competenze degli OSA costituenti il Profilo formativo-professionale ed ottenuto una valutazione positiva del comportamento.

Le valutazioni e le determinazioni di punteggio o livello di fine periodo o per l'ammissione a nuova annualità o all'esame realizzate in sede di scrutinio hanno carattere complessivo, collegiale ed unitario; pertanto non devono essere attribuite in modo parcellizzato o per semplice sommatoria dei risultati riportati da ciascun formatore: alla certificazione del valore/livello di ogni OSA concorrono tutti i formatori, relativamente all'insieme delle diverse aree formative e/o ambiti di insegnamento.

Per gli studenti che se ne avvalgono, l'insegnante di IRC partecipa a pari titolo degli altri formatori alla valutazione collegiale di scrutinio degli OSA e del comportamento. L'attribuzione di punteggio o livello agli OSA dell'IRC, sulla base dei criteri generali concordati in sede di progettazione formativa, è di esclusiva competenza del relativo insegnante.

Lo scrutinio è presieduto dal Legale Rappresentante dell'Istituzione o da suo delegato, designato con atto formale. In caso di disaccordo si procede a votazione e nel caso di parità prevale il giudizio del Legale rappresentante o suo delegato.

In caso di non ammissione, su richiesta dell'interessato, è rilasciato l'Attestato intermedio di competenza, riportante le acquisizioni degli OSA effettivamente raggiunte.

4.2. Valutazione del comportamento

Il comportamento riguarda le dimensioni specificamente educative di "identità" e "convivenza civile" del PECuP di cui all'allegato A) del DLgs. n. 226/2005 comune ai percorsi del secondo ciclo, come autonomamente sviluppato o declinato dalle Istituzioni in rapporto agli elementi caratterizzanti il proprio orientamento culturale e indirizzo pedagogico-didattico. Tale declinazione deve essere operata in stretta connessione con gli OSA culturali di base e tecnico professionali di cui allo specifico Profilo formativo-professionale di Qualifica e Diploma.

La valutazione del comportamento concorre all'ammissione alla nuova annualità ed all'attribuzione del credito formativo per l'esame conclusivo di percorso. La determinazione dei punteggi / livelli del comportamento, nonché il loro peso in rapporto al raggiungimento degli OSA e delle altre dimensioni culturali e professionali del PECuP ai fini dell'ammissione a nuova annualità e dell'ammissione all'esame sono stabiliti autonomamente dalle Istituzioni formative e scolastiche e trovano preventiva esplicitazione nel POF e nei PFP.

4.3. Portfolio e strumenti di registrazione e pubblicizzazione

Il Portfolio delle competenze è lo strumento che riunifica in modo sintetico tutte le informazioni relative ai dati personali, all'iter formativo, alle acquisizioni certificate, nonché al percorso di orientamento dell'allievo.

Il Portfolio è personale dello studente e risponde alle diverse finalità:

- a) identificativa;
- b) certificativa degli apprendimenti, in termini di competenze;
- c) formativa, autovalutativa, orientativa e di documentazione del percorso e della fisionomia dell'allievo.

Il Portfolio si articola in più sezioni, secondo il format minimo di cui all'allegato 1). La sezione dedicata alla certificazione registra, in termini di punteggio e/o livello, le determinazioni complessive periodiche e annuali delle acquisizioni (competenze, abilità e conoscenze), comprese - per chi se ne avvale - quelle relative all'IRC e quelle del comportamento dell'allievo, nonché le acquisizioni riconosciute in termini di crediti formativi e gli interventi di personalizzazione realizzati durante il percorso, anche ai fini dei passaggi interni o ad altra Istituzione. La parte certificativa relativa alla valutazione conclusiva della terza o quarta annualità costituisce documento per l'ammissione o meno all'esame finale di Qualifica o Diploma Professionale.

La sezione formativa, autovalutativa ed orientativa è finalizzata a supportare e documentare il processo di maturazione ed il progetto personale e professionale dello studente. Essa contiene indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica dell'allievo in aula e/o in situazione lavorativa, in ordine alle sue prestazioni, attitudini ed agli interessi personali. A tale parte, in via

documentativa, possono essere allegati i prodotti più significativi che esemplificano i punti di forza e la fisionomia culturale e professionale dell'allievo.

La compilazione e l'utilizzo del Portfolio è parte integrante dell'attività formativa ed è effettuata dall'équipe dei docenti formatori, nelle modalità da essa stabilite, sotto la responsabilità del coordinatore. Ogni Istituzione dovrà pertanto garantirne la realizzazione e la gestione in rapporto a ciascun allievo, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per i percorsi di leFP attivati presso le Istituzioni scolastiche, il Portfolio assolve a tutti gli effetti le stesse funzioni di quanto in uso e/o previsto dalla regolamentazione statale in materia di certificazione collegiale e registrazione degli esiti di apprendimento e ne ha la stessa rilevanza formale.

Il Portfolio si costituisce quale strumento valido anche ai fini della compilazione del Libretto Formativo del cittadino.

In raccordo e coerenza con il Portfolio e fermo restando l'obbligo di adozione di un Registro delle presenze, le Istituzioni possono definire ed adottare altri strumenti di registrazione delle acquisizioni degli apprendimenti ad uso dei singoli formatori (registri personali) e di comunicazione esterna con le famiglie (pagelle per genitori).

4.4. Documenti attestativi e certificativi

Costituiscono documenti certificativi in senso proprio, oltre alla parte certificativa del Portfolio ed agli eventuali documenti di registrazione adottati in coerenza al Portfolio di cui al precedente punto 4.3.:

- l'Attestato intermedio delle competenze;
- l'Attestato di riconoscimento dei crediti in ingresso;
- l'Attestato finale di Qualifica e di Diploma Professionale;
- il Certificato dell'Obbligo di istruzione.

Altri eventuali documenti o atti di validazione hanno carattere dichiarativo e possono essere riconosciuti ed assunti in sede formale di certificazione solo in riferimento a tale valore documentale.

Gli Attestati finali di Qualifica, Diploma Professionale e intermedio di Competenze sono quelli di cui agli allegati 2) e 3)¹⁹ conformi agli elementi minimi nazionali.

L'Attestato intermedio delle competenze certifica le competenze e/o i loro elementi effettivamente acquisiti, con riferimento sia all'area delle competenze di base, sia a quella tecnico professionale. Nel caso di non idoneità al Titolo di Qualifica o di Diploma professionale ottenuta in sede d'esame finale, sull'Attestato intermedio delle competenze non vengono riportate le competenze rispetto a cui, nelle prove sostenute, il candidato non ha ottenuto una valutazione positiva.

L'Attestato intermedio delle competenze assolve anche alle finalità di cui alla previsione del comma 2 dell'art. 17 della L. n. 104/1992 relative alla graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale, nonché – nelle more della definizione del format nazionale – del c. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 77/2005, relative alla certificazione delle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

Gli Attestati di Qualifica e Diploma Professionale hanno validità nazionale; essi attestano, a completamento del percorso, il l'assolvimento del DDIF ed raggiungimento dell'insieme di

¹⁹ Nuovi format Accordo 27 luglio declinati con i nuovi campi (per IRC e curvature)

competenze di base e tecnico professionali di una Figura/Profilo corrispondenti, rispettivamente, al III° ed al IV° livello EQF²⁰.

Il Diploma professionale, rispetto alla Qualifica, certifica un grado più alto di acquisizione di competenza, ossia di padronanza elevato (corrispondente al IV° livello EQF²¹) in relazione ai compiti ed ai processi di lavoro propri della Figura/Profilo e dell'area professionale di riferimento. Ciò differenzia fortemente tale Attestato dalle certificazioni di competenza dei percorsi aventi finalità di specializzazione, che indicano invece una progressione longitudinale tesa ad approfondire uno specifico ambito tecnico e tecnologico.

L'Attestato di riconoscimento dei crediti in ingresso ai percorsi è quello di cui all'allegato 6) delle presenti Indicazioni, conforme agli elementi minimi delle disposizioni nazionali in materia di passaggi interni al sistema educativo di istruzione e formazione di secondo ciclo; esso è strutturato in modo da dare evidenza degli apprendimenti riconosciuti come equivalenti a quelli dello standard regionale, dell'annualità di inserimento e delle relative misure di integrazione o accompagnamento.

Il modello di Certificato regionale dell'obbligo di istruzione di cui al format dell'allegato 4) delle presenti Indicazioni, conforme allo standard minimo di cui al D.M. n. 9/2010, è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze degli Assi culturali acquisite di norma a conclusione della seconda annualità e sviluppate entro il quadro ordinatorio e di riferimento rappresentato dagli O.S.A. di base dei percorsi di leFP.

Il documento:

- possiede un valore di messa in trasparenza del livello di acquisizione dei contenuti dell'Obbligo di istruzione di cui all'allegato tecnico del D.M. n. 139/2007 effettivamente maturato dall'allievo e può essere rilasciato anche nel caso del non raggiungimento di alcuni ambiti di competenza dello stesso;
- non è sostitutivo dei suddetti Titoli o Qualifiche e Diplomi Professionali ed il suo rilascio non equivale al venir meno al "diritto dovere all'istruzione e formazione" ed ai connessi elementi di sanzionabilità di cui all'articolo 1, comma 6 del DLgs. n. 76/2005.

Le certificazioni dell'obbligo di istruzione e le Attestazioni finali ed intermedie di competenza hanno valore di "credito formativo" e sono spendibili in ingresso al sistema dell'Istruzione.

4.5. Certificazione intermedia e finale d'esame delle competenze

4.5.1. certificazioni intermedie

a) *soggetti aventi diritto*

Hanno diritto alla certificazione intermedia delle competenze gli allievi:

- che interrompono o non realizzano il percorso nella sua interezza, comprese le modalità dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato, o comunque non acquisiscono tutti gli O.S.A. del profilo di riferimento;
- con giudizio di non ammissione all'esame finale;
- con giudizio di non idoneità ottenuto a seguito delle prove d'esame finale;
- disabili che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze di cui agli O.S.A del profilo formativo professionale ed hanno sostenuto prove individualizzate in sede d'esame.

²⁰ European Qualification Framework – EQF, Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

²¹ idem

b) funzioni e figure professionali

Per la certificazione intermedia delle competenze le Istituzioni devono garantire le seguenti funzioni e figure professionali minime della Commissione:

- Responsabile della Certificazione delle Competenze (RCC);
- almeno due docenti formatori del percorso o, nel caso di giudizio di non idoneità, della Commissione d'esame;
- eventuale presenza / collaborazione del tutor aziendale.

c) elementi minimi di processo

La certificazione intermedia di competenza si sviluppa secondo lo standard procedurale di cui alle specifiche disposizioni regionali.

4.5.2. esami e certificazioni finali

Per conseguire le certificazioni finali è necessario sostenere tutte le prove e superare l'esame conclusivo del sistema di leFP.

La certificazione avviene attraverso:

- la proclamazione collegiale di idoneità, al termine delle prove dell'esame, in sede di relativo scrutinio e con formalizzazione su verbale;
- tramite rilascio di specifico Attestato di Qualifica o Diploma Professionale.

a) requisiti di ammissione degli allievi ed attribuzione del credito formativo d'esame

allievi interni

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A.) di Qualifica e Diploma Professionali e abbiano concluso il percorso con frequenza di almeno il 75% della durata complessiva dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi.

Possono essere ammessi altresì gli allievi:

- I. che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti formatori della classe tutti gli esiti di apprendimento; le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi;
- II. che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- III. con cittadinanza non italiana privi del Diploma di licenza del primo ciclo di Istruzione, purché precedentemente ammessi alla frequenza del percorso almeno nell'ultima annualità sotto la responsabilità dell'équipe dei docenti formatori e dell'Istituzione, sulla base della valutazione dei titoli e/o, nelle modalità stabilite dalle Istituzioni stesse, dei livelli di conoscenza e competenza posseduti dagli allievi.

Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall'équipe dei docenti formatori del percorso frequentato, in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni e dei crediti formativi, delle acquisizioni realizzate dall'allievo in contesti non formali ed informali e come documentate del Portfolio delle competenze personali; l'attestazione formale di raggiungimento degli esiti si traduce in un giudizio di ammissione e in un credito formativo complessivo determinato - anche in considerazione della progressione negli apprendimenti, della motivazione e dell'impegno dell'allievo - in un punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti su 100.

La determinazione del credito formativo d'esame avviene secondo criteri e modalità preventivamente definiti dalle Istituzioni nell'ambito del P.O.F. e degli specifici P.F.

Gli allievi di cui al precedente punto II) sono ammessi e partecipano agli esami nella modalità di "aggregati", di cui alle specifiche disposizioni regionali.

La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito si riferiscono non alle singole annualità, bensì al risultato complessivamente ottenuto nell'intera durata del percorso, ossia direttamente alle competenze acquisite.

Gli allievi con disabilità certificata per i quali è stato definito un percorso individualizzato e che non hanno raggiunto il livello minimo in tutte le competenze di cui agli OSA, possono comunque partecipare alle prove assegnate al gruppo di allievi di appartenenza, senza che ciò comporti titolo per l'acquisizione della Qualifica o Diploma. Al termine delle operazioni d'esame, a tali allievi è rilasciato un Attestato di competenze relativo alle acquisizioni maturate durante il percorso e validate in sede di scrutinio.

allievi esterni

Ai sensi della Legge Regionale n. 19/2007, all'art. 20, comma 4, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere, i candidati esterni possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica e Diploma professionale.

Requisiti:

- possesso della certificazione finale relativa al ciclo di Istruzione o percorso precedente;
- possesso di una età non inferiore ai 18 anni, corrispondente a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF, ossia ai 12 anni di frequenza di un percorso del sistema di istruzione o formazione, compresa la modalità dell'apprendistato.

Non possono sostenere l'esame conclusivo dei percorsi di leFP in qualità di candidati esterni gli allievi che risultano iscritti ad altro percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, ovvero che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui viene effettuato l'esame.

ammissione alle prove di Diploma Professionale

Per l'ammissione alle prove finali di Diploma Professionale, oltre alle condizioni previste per i candidati all'esame di Qualifica, è necessario il possesso di una Qualifica di leFP o di Istruzione coerente dal punto di vista del *core* delle competenze di profilo formativo-professionale.

b) fisionomia e validità della Commissione

costituzione, composizione e requisiti dei Commissari

L'esame conclusivo dei percorsi di Qualifica e Diploma Professionale è gestito da una Commissione composta da un Presidente esterno e da tre membri formatori interni dell'Istituzione per un totale di quattro persone e costituita, di norma, in relazione ad un solo gruppo classe e relativo percorso di Qualifica o Diploma. Non possono essere costituite in nessun caso Commissioni di tre persone (due Commissari più un Presidente).

La Regione definisce i requisiti professionali dei Presidenti e le modalità di nomina degli stessi, sulla base di appositi elenchi.

membri aggregati, osservatori ed esperti di settore

Laddove fosse richiesto un contributo specifico di professionalità non rinvenibili nell'ambito delle risorse della Commissione, esclusivamente in relazione alla fase della correzione di parti specifiche della prova dell'area di base e – solo in casi specifici e circoscritti - al presidio del

colloquio e/o della prova professionale, la Commissione può avvalersi, in qualità di “aggregati”, di ulteriori risorse di docenti formatori anche non facenti parte dell’équipe del percorso; i docenti formatori “aggregati” non sono equiparati ai Commissari e non partecipano alla valutazione di scrutinio finale.

Su disposizione della Regione le Commissioni possono essere integrate con la presenza di esperti dei profili professionali caratterizzanti i percorsi. L’eventuale apporto valutativo degli esperti del mondo del lavoro è definito dalla Regione in relazione alla coerenza delle prove professionali e dei loro risultati con lo standard regionale di riferimento.

Possono partecipare altresì, in veste esclusiva di osservatori esterni, esperti nominati dalla Regione ai fini della valutazione del sistema.

c) prove d’esame

L’esame si svolge su tre prove - culturale di base, professionale e colloquio - predisposte dalle Commissioni, sulla base dei criteri e degli elementi di standardizzazione definiti dalla Regione.

Le prove culturale di base e professionale sono:

- definite con riguardo ai diversi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica ed il Diploma Professionale regionale;
- diversificate tra gli esami dei percorsi triennali, di quarto anno e in apprendistato.

I risultati complessivi specifici delle prove dell’esame costituiscono elemento per il monitoraggio e la valutazione di sistema.

prova professionale

- ha l’obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli O.S.A. tecnico professionali costituenti il *core* della professionalità di riferimento;
- è predisposta dalle Istituzioni sulla base di indicazioni ed elementi standard forniti a livello regionale.

prova culturale di base

- ha l’obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli OSA culturali di base di riferimento;
- è centralizzata e direttamente predisposta dalla Regione.

colloquio orale:

- ha l’obiettivo di verificare il raggiungimento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso, con riguardo anche all’accertamento di dimensioni di competenza degli OSA culturali di base e/o tecnico professionali comuni e trasversali e del progetto di vita e personale dell’allievo.

d) punteggi complessivi

Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell’esame è pari a 100 massimo, secondo la seguente declinazione:

- credito formativo di ammissione: min. punti 18 - max punti 30;
- prova professionale: max punti 35;
- prova centralizzata: max punti 25;
- colloquio: max punti 10.

Il punteggio minimo per il superamento dell’esame ed il conseguimento dell’idoneità è di 60 punti su 100.

Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti e in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale valutazione complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia complessiva del candidato.

4.5.3. certificazione dell'obbligo di istruzione

La certificazione delle competenze dell'Obbligo di Istruzione è effettuata:

- a) dalle équipes dei docenti formatori nell'ambito della valutazione complessiva di fine anno, corrispondente al termine dei dieci anni di istruzione obbligatoria per i singoli allievi, di norma al termine della seconda annualità;
- b) sulla base dell'insieme di accertamenti e di evidenze raccolte durante il percorso dell'allievo;
- c) relativamente all'insieme di competenze per Assi, sviluppate in riferimento agli O.S.A. di base di leFP.

I livelli previsti dal certificato delle competenze dell'obbligo di istruzione devono essere rapportati al decimo anno di istruzione e comunque considerati né equivalenti, né superiori al 3° livello EQF della Qualifica Professionale.

4.6. Passaggio da altro percorso, riconoscimento e determinazione dei crediti formativi

Tutte le Istituzioni del sistema di leFP sono tenute, oltre che alla certificazione delle competenze in esito ai percorsi, anche al loro riconoscimento ed eventuale validazione in ingresso, in termini di credito formativo.

Il riconoscimento del credito e la sua attribuzione di valore - compresa la specifica determinazione dell'annualità di inserimento e l'eventuale riduzione del percorso e/o predisposizione di misure di accompagnamento o compensazione - è attuato in tutti i casi di passaggio da altro percorso del sistema educativo o dal mondo del lavoro e dell'esperienza formativa e professionale personale verso il sistema di leFP.

Il passaggio da altro percorso costituisce un diritto della persona; esso può avvenire in qualsiasi momento dell'anno formativo. L'eventuale non ammissione, anche ai fini del controllo, deve essere formalmente motivata dal Legale Rappresentante delle Istituzioni o – per quelle formative – da suo delegato, con riferimento alle specifiche condizioni ostative di carattere logistico-organizzativo e/o formativo.

L'obbligo di riconoscimento e di attribuzione di valore si riferisce a tutte le certificazioni e documentazioni attestative possedute, nonché alle autodichiarazioni presentate dal soggetto.

Sono riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di leFP solo competenze ed elementi di competenza riconducibili agli standard di apprendimento regionali.

La determinazione del credito è realizzata, previa ammissione dell'allievo, dall'Istituzione titolare del percorso in ingresso ed ha effetto, anche per quanto concerne la decisione in merito all'annualità di inserimento, per tutte le istituzioni formative e scolastiche del sistema di leFP.

4.6.1. funzioni e figure professionali

Per le operazioni relative al riconoscimento dei crediti formativi le Istituzioni devono garantire le seguenti funzioni e figure professionali minime della Commissione:

- Responsabile del Riconoscimento dei Crediti (RRC);
- almeno due docenti formatori.

Alle operazioni della Commissione possono partecipare anche docenti formatori dell'Istituzione di provenienza e – in particolare per i casi di individuazione validazione di competenze non formali e informali - di esperti del mondo del lavoro e/o del tutor formativo esterno.

4.6.2. determinazione del valore e certificazione del credito

L'attribuzione di valore al credito concerne gli aspetti:

- *qualitativi*, ovvero di validazione delle acquisizioni del soggetto tramite verifica della congruenza rispetto allo standard di riferimento;
- *quantitativi*, ovvero di determinazione dell'annualità di inserimento nel nuovo percorso, con corrispettiva riduzione di frazioni orarie / UF / segmenti dello stesso o adozione di misure integrative e di supporto.

La certificazione del credito consiste nell'atto formale, coincidente con il rilascio dell'apposito Attestato, del riconoscimento e della sua correlata determinazione di valore.

Le specifiche disposizioni relative alla Commissione preposta ed alle modalità procedurali dell'attribuzione di valore e della certificazione del credito sono definite dalla Regione in conformità alle disposizioni nazionali in materia.

4.6.3. elementi minimi del credito

In rapporto alle previsioni ECVET e nel rispetto di quando stabilito in sede nazionale per la loro corrispondenza e trasferibilità all'interno del sistema educativo di secondo ciclo, costituiscono requisiti minimi dei crediti formativi:

- la coerenza ed equivalenza del contenuto di apprendimento con lo standard (OSA; competenze QRSP);
- il livello effettivamente raggiunto dell'apprendimento;
- la determinazione temporale dell'apprendimento acquisito;
- la specificazione delle modalità di acquisizione (UF; insegnamenti, ambiti e modalità di apprendimento) utili alla determinazione delle equivalenze formative.

4.6.4. determinazioni quantitative del credito e monte orario minimo

E' possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso.

Per gli allievi minorenni in nessun caso è possibile ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di Qualifica o Diploma rispetto all'età minima prevista dalla normativa, ossia al "diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"²².

4.6.5. identificazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali in ingresso ai percorsi

Relativamente alle acquisizioni non formali ed informali documentate con autodichiarazione o comunque non formalmente certificate da altre Istituzioni del sistema educativo regionale e nazionale o da Enti titolati del sistema nazionale di certificazione, sulla base della domanda del soggetto ed ai fini del riconoscimento le Istituzioni procedono alla loro preliminare individuazione e validazione, in rapporto agli OSA dello standard regionale.

Le fasi di processo di individuazione e validazione sono definite da specifiche disposizioni regionali.

²² Art. 1, c.3, DLgs. n. 76/2005

Le Istituzioni di leFP sono abilitate all'identificazione e validazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali solo in rapporto ai processi ed al fine del riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ai propri percorsi; per i rimanenti casi i Soggetti preposti sono gli accreditati ai Servizi per il lavoro, abilitati anche alla certificazione ed al rilascio dei relativi specifici Attestati.

MODELLI ALLEGATI

1. format minimo Portfolio
2. Attestato di Qualifica Professionale
3. Attestato di Diploma Professionale
4. Certificato Obbligo di Istruzione
5. Attestato delle competenze (certificazione intermedia)
6. Attestato di riconoscimento crediti formativi
7. report annuale di monitoraggio

GLOSSARIO

Il presente glossario esplicita il significato dei termini utilizzati nelle presenti "Indicazioni" e riferiti al sistema regionale di leFP della Regione Lombardia, coerenti anche con le accezioni dei testi normativi e regolamentari nazionali di riferimento.

Abilità

"Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti"

(Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli - proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006)

Accertamento (degli apprendimenti)

Processo di verifica del possesso "delle conoscenze, del know-how, delle abilità e/o delle competenze di una persona in base a criteri prestabiliti (risultati attesi, misurazione dei risultati dell'apprendimento)". *(glossario CEDEFOP)*

L'accertamento implica la definizione di parametri e l'utilizzo di strumenti e metodologie diversificati e coerenti con la specificità degli oggetti e delle dimensioni (conoscenze, abilità e competenze) della rilevazione e della loro misurazione.

Alternanza scuola lavoro

L'alternanza è prevista dal DLgs. n. 226/2005 (art. 16, c. 1, lett. d) come uno dei livelli essenziali dell'offerta di leFP e consiste in una "modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale", attuata attraverso "l'alternanza di periodi di studio e di lavoro" (DLgs. n. 77/2005, art. 1, c. 1). I percorsi in alternanza "hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro" (idem, art. 4, c. 1) entrambi finalizzati all'apprendimento degli stessi obiettivi, non aggiuntivi, ma coincidenti con quelli generali del PECuP e specifici dell'ordinamento di riferimento (di Istruzione e di leFP).

L'alternanza richiede ed implica una forte innovazione delle attuali metodologie e pratiche formative e della valutazione; essa non può comunque venir confusa con forme più generali ed attività di innovazione metodologica o arricchimento della didattica come laboratori di "simulimpresa", incontri con esperti, visite in azienda, ecc.

Ambiti di esercizio (della competenza)

Ambiti che contestualizzano un'attività lavorativa in situazioni tipologiche concrete, in funzione di diversi fattori: condizioni operative, risultati attesi in termini di prodotto/servizio, livelli di complessità etc. L'ambito di esercizio costituisce un utile riferimento (una sorta di "mappa") per i processi di accertamento e valutazione delle competenze.

Anno formativo

Periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività formative dei percorsi di leFP; coincide con quello scolastico ed ha decorrenza dal 1° settembre, con termine il 30 giugno.

Apprendimento

Processo grazie al quale un individuo assimila informazioni, idee e valori e quindi acquisisce conoscenze, know-how, abilità e/o competenze. *(glossario CEDEFOP)*

Apprendimento formale

"apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di

una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari” (DLgs. n. 13/2013 (art. 2, c. 1, lett. b).

Apprendimento informale

“apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero” (DLgs. n. 13/2013 (art. 2, c. 1, lett. d).

Apprendimento non formale

“apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei sistemi” dell'apprendimento formale “in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese” (DLgs. n. 13/2013 (art. 2, c. 1, lett. c)

Apprendimento permanente

“qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale” (DLgs. n. 13/2013 (art. 2, c. 1, lett. a).

Apprendistato

Contratto “di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, in cui il datore di lavoro oltre a garantire un inquadramento contrattuale e a versare un corrispettivo per l'attività svolta, assicura anche una formazione. Nella leFP costituisce LEP (c. 2, art. 16, DLgs. n. 226/2005) e rappresenta una modalità di percorso – della durata massima di 3 anni - attraverso cui è possibile ottenere la Qualifica ed il Diploma Professionale (art. 3, T.U. DLgs. n. 167/2011).

Attestazione

Fase conclusiva del processo di certificazione consistente nel rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del decreto DLgs. n. 13/2013, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni (DLgs. n. 13/2013, art. 5, c. 1, lett. a).

Calendario formativo delle attività

Calendario delle attività formative e degli interventi personalizzati previsti per il gruppo ed i singoli alunni, coincidente con quello scolastico delle “lezioni” definito dalla Regione per l'intero sistema territoriale di Istruzione e Formazione; ha inizio il giorno 12 settembre, con posticipo al primo giorno lavorativo successivo qualora il 12 settembre sia un sabato o un giorno festivo, e termine il giorno 8 giugno, anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l'8 giugno cada in giorno festivo.

Certificazione

Procedura “di formale riconoscimento, da parte dell'Ente titolato (...), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui” allo stesso “decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6” del Decreto stesso. (DLgs. n. 13/2013 (art. 2, c. 1, lett. j)

Competenza

“Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di

apprendimento formale, non formale o informale” (DLgs. n. 13/2013, art. 5, c. 1, lett. e). Le competenze sono descritte e si connotano in termini di responsabilità e autonomia.

Conoscenza

“Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche” (*Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli - proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006*)

Credito formativo

Qualsiasi apprendimento attestato e documentato (anche direttamente dall’alunno), acquisito in contesto formale, non formale e informale, riconoscibile ed avente valore di “spendibilità” - anche in termini di riduzione oraria e/o di unità formative - nel percorso frequentato / in ingresso. Condizione della riconoscibilità degli apprendimenti è la loro riconducibilità e traducibilità negli O.S.A. Il credito costituisce un diritto del soggetto che ne è portatore; la declinazione quantitativa del suo “valore” formativo (in termini di unità formative e/o orarie, frazioni di percorso, annualità di inserimento) è in capo all’Istituzione ricevente.

Credito formativo d’esame

Determinazione quantitativa complessiva operata dall’équipe dei formatori in sede di scrutinio di ammissione all’esame del valore del percorso formativo e degli apprendimenti realizzati dall’alunno al termine del percorso stesso. Concorre al computo del punteggio finale dell’esame.

Extracurricolare

Non attinente o non facente parte di un percorso di leFP.

Figura

Il termine è utilizzato in due accezioni:

a) standard di Qualifica e Diploma Professionale (vedi anche QUALIFICAZIONE) definito a livello nazionale e compreso nel Repertorio nazionale dell’offerta di leFP di cui al DM 11.11.11, comprensivo dei seguenti elementi:

- denominazione;
- referenziazione ai principali sistemi classificatori (ISTAT NUP 2007; ATECO 2007);
- descrizione sintetica (formativo-professionale);
- processo di lavoro e attività caratterizzanti;
- competenze tecnico-professionali, articolate in abilità e conoscenze.

La Figura può articolarsi – sempre a livello nazionale - in Indirizzi, determinati in rapporto a specifici ambiti, lavorazioni, prodotti o servizi. Figura ed Indirizzo non possono essere considerati separatamente, bensì come parti inscindibili e costituenti un’unica qualificazione. Nel caso di articolazione della Figura in più Indirizzi, lo standard minimo nazionale è dato dall’insieme delle competenze della Figura più quelle dell’Indirizzo.

b) risorsa professionale dedicata.

Formazione in assetto lavorativo (o “Scuola impresa”)

Formazione attraverso la partecipazione ad un processo di produzione di beni e servizi strutturato, preordinato ad uno scopo di apprendimento e quale parte costitutiva del percorso formativo. Ha come Soggetto l’Istituzione formativa o scolastica e può essere realizzata dalle stesse sia mediante la partecipazione degli alunni a processi di lavoro presso aziende esterne, sia attraverso l’attivazione e realizzazione in proprio di un processo di produzione e vendita di beni e servizi anche per conto terzi.

Formazione strutturata

Formazione dei percorsi in apprendistato definita nel Piano Formativo Individuale (generale e di dettaglio), svolta internamente o esternamente all'azienda e finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali di un profilo di Qualifica o Diploma Professionale.

Il monte ore minimo di formazione strutturata è di 400 ore annue, riducibile, per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, fino ad un massimo del 50% in proporzione al possesso di crediti formativi.

Funzione

Mansione/incarico relativo ad un insieme di attività. La funzione non coincide, necessariamente, con una risorsa umana professionale specificamente dedicata (vedi FIGURA); una stessa risorsa può svolgere e ricoprire più funzioni. Nell'ordinamento di leFP le Istituzioni devono garantire le funzioni di: coordinatore formativo; tutor formativo; Responsabile della Certificazione delle Competenze (RCC); Responsabile del Riconoscimento dei Crediti (RRC); servizio disabilità. Le Istituzioni possono autonomamente definire e garantire ulteriori funzioni, con riferimento in particolare all'orientamento, agli ambiti dell'intercultura e dell'integrazione degli alunni stranieri, del rapporto col territorio e con il mondo del lavoro, o ad altre specifiche esigenze o caratterizzazioni della propria offerta.

Individualizzazione

Intervento formativo specificamente calibrato sull'alunno disabile. Si riferisce ed assume obiettivi formativi ed esiti di apprendimento diversificati – in termini di contenuto e/o di livello – rispetto a quelli dello standard regionale. L'individualizzazione trova declinazione e sviluppo nel P.E.I.

Individuazione (delle competenze)

Fase del processo di certificazione finalizzata a individuare e a mettere in trasparenza i risultati dell'apprendimento della persona riconducibili a una o più "qualificazioni", ossia a uno standard di contenuto (professionale e/o formativo), determinato in termini di competenze e/o loro elementi e certificabile. In caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni (DLgs. n. 13/2013, art. 5, c. 1, lett. a).

"L'identificazione è un processo che individua ed elenca i risultati dell'apprendimento, ma che non porta alla certificazione" (*European Guidelines for validating non-formal and informal learning*, CEDEFOP, 2009), pur costituendone un presupposto necessario. Nei percorsi di leFP lo standard di riferimento certificabile è dato dagli O.S.A. di cui agli standard di apprendimento regionali. In tali percorsi la fase dell'individuazione è richiesta solo nel caso di ingresso da altro percorso formativo o di vita e professionale.

Vedi anche "VALIDAZIONE"

Insegnamento (ambito)

Ambito formale, a carattere disciplinare o inter/transdisciplinare, funzionale allo sviluppo degli O.S.A. di base e tecnico professionali. Nell'ordinamento di leFP della Regione Lombardia gli ambiti di insegnamento non sono predefiniti, né connessi a classi di concorso dell'ordinamento statale, ma autonomamente individuati dalle Istituzioni in rapporto agli O.S.A., alle risorse e competenze professionali dei docenti formatori e degli esperti, alle specificità delle programmazioni formative. L'autonomia in materia di definizione degli insegnamenti riguarda anche le Istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà complementare; per tali Istituzioni l'individuazione delle relative risorse docenti è effettuata con riferimento agli allegati della tabella 2) al DM n. 4/2011.

L.A.R.S.A.

Laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti. Costituiscono interventi di personalizzazione. Possono essere attivati sia per il recupero, che per il potenziamento e la

personalizzazione degli apprendimenti, sia per singoli allievi che per un gruppo di allievi o articolazioni dello stesso, anche con altri sotto-gruppi, ai fini dei passaggi o a supporto di specifici bisogni educativi e formativi. Possono assumere anche una dimensione di rete e territoriale, attraverso la messa in comune tra più Istituzioni di servizi e risorse.

Obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A.)

Standard di contenuto minimo di apprendimento che le Istituzioni del sistema regionale devono garantire agli alunni. Sono declinati in termini di “competenza”, come insieme strutturato di conoscenze ed abilità; assicurano i livelli minimi dello standard nazionale, compresi quelli dell’obbligo di istruzione. Si articolano nell’ambito delle competenze di base e in quello delle competenze tecnico professionali, tutti riferiti allo sviluppo del PECuP del secondo ciclo di istruzione e formazione (allegato A al DLgs n. 226/2005). L’IRC fa riferimento a propri O.S.A., il cui sviluppo è comunque riferito al PECuP.

Offerta formativa

Insieme dei percorsi, degli interventi, delle azioni e dei servizi formativi predisposti ed erogati dalle Istituzioni del sistema regionale di leFP. L’offerta formativa è oggetto della programmazione territoriale regionale ed è approvata annualmente nell’ambito del Piano Regionale dei Servizi (art. 7, c. 6, LR n. 19/2007).

Orario formativo (“quadro orario”)

Articolazione settimanale e/o periodica / annuale delle attività formative (interventi ed azioni in senso lato, non solo “lezioni” d’aula), degli ambiti di acquisizione (INSEGNAMENTI; contesti non formali; tirocinio; ecc.) e delle relative attribuzioni di unità temporali in cui si concretizzano i percorsi; può variare in base alla specifica progettazione formativa ed ai diversi periodi di apprendimento in cui è stato strutturato il percorso, compresi anche quelli in contesto lavorativo. Anche le unità temporali di erogazione – fermo restando il vincolo dell’orario minimo annuale complessivo (vedi ORARIO MINIMO ANNUALE) – non sono necessariamente coincidenti con quella oraria (di 60 minuti).

Nella leFP regionale non esiste un quadro orario predefinito, che delinea insegnamenti e relative quote orarie settimanali ed annuali.

Orario minimo annuale

Quota oraria complessiva di formazione, calcolata sulla base dell’unità oraria di 60 minuti, di cui ogni alunno iscritto ai percorsi di leFP deve fruire e pari a 990 h. minime annuali. Si riferisce all’insieme di tutte le attività erogate ai singoli alunni, attraverso gli ambiti di insegnamento individuati dalle Istituzioni per lo sviluppo delle competenze degli OSA e delle attività o frazioni di percorso realizzati in alternanza scuola-lavoro o in contesti non formali. Costituisce LEP (cit...)

Personalizzazione

Consiste nel declinare gli ambienti e gli approcci formativi in rapporto agli specifici interessi, agli stili di apprendimento, alle aspettative e potenzialità degli alunni, per valorizzarne il potenziale umano e cognitivo e permettere ad ognuno di raggiungere la propria forma di eccellenza. Si concretizza sia attraverso la diversificazione – fermo restando il livello minimo dello standard regionale – degli obiettivi di apprendimento (OSA), sia attraverso la predisposizione e gestione di interventi specifici, attività, insegnamenti facoltativi elettivi, laboratori, ecc. rivolti a singoli o a gruppi di alunni, con eventuale diversificazione delle modalità e dei tempi di studio.

Nei percorsi di leFP costituisce Livello Essenziale delle Prestazioni.

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Documento nel quale vengono progettati e descritti gli interventi per l'alunno disabile; è relativo ad un determinato periodo di tempo e può prevedere sia una progettazione individualizzata (che

non corrisponde al livello ed all'ambito dei contenuti degli standard di apprendimento – vedi INDIVIDUALIZZAZIONE), sia riferita allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale, modificabili in itinere qualora gli obiettivi e le soluzioni formative non risultino adatti allo specifico percorso di apprendimento e di crescita personale dell'allievo. (Legge 104/92, D.P.R. del 24 febbraio 1994, art. 5, comma 1).

Nei percorsi di leFP il P.E.I. con progettazione formativa riferita allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale va inserito nel P.F.P. del gruppo di allievi di riferimento per l'alunno disabile; il P.E.I. con progettazione individualizzata sostituisce il P.F.P.

Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)

Documento nel quale vengono definiti gli interventi per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.). Deve essere compilato dall'équipe dei docenti formatori in osservanza alle Legge 170/2010. Il P.D.P. va inserito nel P.F.P. del gruppo di allievi di riferimento per l'alunno affetto da Disturbo.

Piano Formativo Individuale (P.F.I.)

Documento che descrive in termini di contenuti di apprendimento e di articolazione il percorso formativo del singolo apprendista, relativamente al profilo di riferimento ed alla formazione erogata sotto la responsabilità diretta dell'azienda e dell'Istituzione formativa. Il P.F.I. sostituisce il P.F.P.

Piano Formativo Personalizzato (P.F.P.)

Documento relativo alla di progettazione formativa e curricolare elaborata in modo unitario e coordinato dall'équipe dei docenti formatori, riferita ad uno specifico gruppo di allievi (gruppo classe o di livello o di interesse, di compito e progetto o altro), definita in rapporto all'intera durata dei percorsi (triennali, di quarto anno o quadriennali, annuale per l'ammissione all'esame di Stato), articolata per singole annualità ed in rapporto ad eventuali specifiche declinazioni e misure di personalizzazione o individualizzazione dell'offerta per singoli o gruppi di alunni, comprese quelle per gli allievi portatori di H e con D.S.A.

Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)

Costituisce il documento fondamentale dell'Istituzione; esplicita - in armonia con i principi della Costituzione - l'identità culturale e progettuale della stessa, l'insieme degli interventi, dei percorsi, delle azioni formative ed orientative e dei servizi, nonché i criteri e le modalità generali dell'accertamento, della valutazione e dell'attribuzione del credito formativo d'esame, i criteri generali di formazione dei gruppi classe e di inserimento di alunni provenienti da altri percorsi adottati nell'ambito della propria autonomia.

Profilo

In senso lato ("profilo formativo-professionale") indica la fisionomia complessiva, formativa e professionale dell'alunno al termine del percorso, come risultante dal PECuP e dagli O.S.A.

In una accezione più ristretta (di "qualificazione"), rappresenta la declinazione o articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo nazionale rispetto alle specificità e caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro.

Il Profilo regionale di Qualifica o Diploma può essere costituito:

- d) come adattamento - ampliamento di un indirizzo;
- e) come accorpamento di più indirizzi;
- f) come articolazione specifica territoriale di una figura che non prevede indirizzi.

Ai Profili regionali corrispondono specifici percorsi; i Profili e le Figure di Qualifica o Diploma Professionale trovano elencazione nel Repertorio dell'offerta formativa di leFP.

Progettazione formativa

Concreta predisposizione e organizzazione dei percorsi e degli interventi formativi. Ha carattere flessibile, personalizzato, ricorsivo e non aprioristico; si articola - di norma - in una progettazione di massima (fase di avvio) ed in una progettazione di dettaglio (in itinere). E' riferita e si declina da un lato in rapporto agli esiti di apprendimento generali (PECuP) e specifici di apprendimento (O.S.A.), dall'altro alle esigenze del territorio ed agli specifici target di utenza. Prevede e struttura l'insieme di fattori e condizioni che permettono l'erogazione della formazione: risorse professionali e strumentali; spazi e tempi; metodologie ed ambiti di insegnamento-apprendimento; azioni; servizi; ecc.; comprende e declina anche gli aspetti relativi all'accertamento ed alla valutazione, i cui criteri generali sono definiti dal P.O.F. Si concretizza nel Piano Formativo Personalizzato - vedi PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA e PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO.

Prova equipollente

Prova con struttura e/o articolazione diversa da quella somministrata al gruppo o ad altri allievi, comunque riferita allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard formativo.

Prova individualizzata

Prova riferita ad una progettazione formativa individualizzata, che non corrisponde al livello ed all'ambito dei contenuti dello standard formativo.

Quadro orario

Vedi ORARIO FORMATIVO

Qualificazione

"Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un Ente pubblico titolato (...) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto" (DLgs. n. 13/2013 (art. 2, c. 1, lett. k).

Nel sistema di leFP costituiscono "qualificazioni" le attestazioni finali e intermedie, nonché il certificato dell'Obbligo di Istruzione.

Stage

Esperienza rientrante nell'ambito dei tirocini formativi curricolari, concernente un periodo per lo più compattato, prevalentemente rivolto all'orientamento ed alla verifica o consolidamento degli apprendimenti tecnico-pratici acquisiti in contesto formale.

Vedi anche "TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE".

Standard (minimo)

In senso lato possiede il significato di "modello" o canone che viene assunto a riferimento e cui ci si uniforma; oltre alla dimensione di contenuto e qualitativa, lo standard solitamente esprime o si declina anche in una "misura" o dimensione quantitativa, che gli attribuisce una funzione cogente e non meramente ideale.

Nello specifico contesto normativo nazionale e delle disposizioni regolamentari regionali: requisito minimo e necessario di carattere qualitativo e/o quantitativo o procedurale che l'Ente Pubblico deve garantire e le Istituzioni devono possedere o rispettare per accedere al sistema o erogare dei servizi. Ai sensi del DLgs. n. 226/05 costituiscono standard minimi della leFP, ad es.: le competenze di base e tecnico professionali, l'insegnamento della IRC, i requisiti professionali dei docenti, le quote orarie minime, le tipologie di percorso, le misure di personalizzazione, l'alternanza e il tirocinio, ecc.

Gli standard minimi regionali recepiscono e rispettano quelli nazionali, che a propria volta costituiscono misura o declinazione dei L.E.P.

Standard formativi

Riguardano i processi di progettazione, apprendimento, erogazione e qualità dell'offerta formativa. Si suddividono in

- standard di *erogazione*, concernenti tutti gli elementi che una determinata Istituzione deve possedere e garantire al fine dell'erogazione del servizio e dei percorsi;
- standard di *apprendimento*, concernenti le acquisizioni, in termini di competenze, che devono essere raggiunte dagli allievi;
- standard di *validazione e certificazione*, concernenti i requisiti di contenuto e procedurali dei processi formali, aventi rilevanza esterna, di riconoscimento, attribuzione di valore, attestazione e certificazione degli apprendimenti.

Standard professionali

Rappresentazioni standardizzate delle “professionalità” del mondo del lavoro. In Regione Lombardia sono catalogate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP), identificate in rapporto ai processi ed alle attività di lavoro, definite in termini di competenze e loro aggregati (Profili professionali), referenziate ai principali sistemi classificatori nazionali e connesse ad uno specifico livello EQF.

Lo standard professionale è funzionale ai processi di progettazione formativa (Formazione Continua, Permanente e di Specializzazione), certificazione (ambiti del non formale e dell'informale), orientamento, intermediazione lavorativa, ecc.

Per il loro carattere professionalizzante, le Figure e Profili di Qualifica e Diploma di IeFP e le competenze dei relativi O.S.A. tecnico professionali si connettono e contengono i seguenti elementi riconducibili allo standard professionale (vedi anche FIGURA):

- referenziazione ai principali sistemi classificatori (ATECO e NUP);
- classificazione in rapporto ad aree economico-professionali (definite a livello nazionale);
- riferimento alle attività più significative identificate a partire da una analisi dei processi di lavoro.

Tirocinio formativo curricolare

Il “tirocinio formativo” è previsto dal DLgs. n. 226/2005 (art. 16, c. 1, lett. d), accanto all'alternanza scuola lavoro ed all'apprendistato come livello essenziale dell'offerta formativa di IeFP. Si distingue da quello “extracurricolare” di cui all'Accordo in CSR 24 gennaio 2013, caratterizzandosi quindi come “curricolare”. Consiste in una esperienza formativa ed orientativa realizzata da persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, master e dottorati, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.

Rientrano in tale ambito anche il c.d. “STAGE” ed i tirocini realizzati in periodo estivo, non coincidente con quello del calendario formativo, purché previsti nell'ambito della progettazione formativa.

Tirocinio formativo extracurricolare

Comprende le seguenti fattispecie di tirocinio:

- “*formativo e di orientamento*”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;

- di *“inserimento/reinserimento al lavoro”*, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
- *formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili* di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/9.

Unità Formativa (U.F.)

Le UF rappresentano interventi progettati e finalizzati al raggiungimento di un risultato di apprendimento (in termini di competenza o elementi di competenza) significativo e realisticamente perseguibile da parte dell'allievo, in relazione al percorso ed al contesto/periodo nel quale l'attività si colloca; nelle UF è centrale non l'ordine interno (disciplinare) di organizzazione / disposizione dei contenuti, bensì – pur nel rispetto della loro specifica caratterizzazione - la finalità e funzionalità “formativa” degli stessi in rapporto all'allievo.

Le UF sono prioritariamente rivolte all'integrazione degli apporti dei diversi ambiti di insegnamento / apprendimento e finalizzate alla riconoscibilità e trasferibilità degli apprendimenti in termini di crediti.

Costituisce elemento minimo per la definizione delle UF la specificazione:

- dei contenuti di apprendimento (competenze e/o loro elementi) di cui agli OSA;
- dei metodi e contesti di apprendimento;
- dei tempi;
- dei compiti/output assegnati;
- delle forme di accertamento;
- delle risorse e degli specifici apporti dell'ambito/ambiti di insegnamento coinvolti.

Validazione (delle competenze)

Per validazione o convalida dei risultati dell'apprendimento si intende la “conferma, da parte di un Ente competente, che i risultati dell'apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze) acquisiti da una persona in un contesto formale, non formale o informale sono stati accertati in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di convalida. La convalida è generalmente seguita dalla certificazione.” (CEDEFOP)

Nel DLgs. n. 13/2013 (art. 2, c. 1, lett. i), l'individuazione e la validazione delle competenze sono accomunate come processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'Ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui allo stesso Decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del Decreto stesso.

Valore aggiunto

Indica la misura dell'incremento di valore, che, nel caso dei sistemi di istruzione e formazione, si riferisce alla dimensione ed ai livelli degli apprendimenti.

Valutazione

Fase del processo di certificazione “finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni”, sulla base “di specifiche metodologie” e “di riscontri e prove idonei” a comprovarne il possesso (DLgs. n. 13/2013, art. 5, c. 1, lett. a).

In senso proprio riguarda l'attribuzione di “valore” di ciò che è stato accertato, attraverso una sua determinazione quali-quantitativa (punteggio e/o livello) ed in base a diverse scale, parametri e criteri.

Nel sistema di IeFP la valutazione è operata in forma personale e collegiale da tutti i soggetti che concorrono allo sviluppo degli apprendimenti degli alunni (formatori, esperti e tutor esterni), sia in itinere, sia al termine delle diverse fasi in cui si articolano i percorsi:

- valutazione periodica, realizzata al termine di ogni periodo in cui è stato suddiviso l'anno formativo;
- valutazione annuale, operata alla fine delle diverse annualità;
- valutazione di ammissione all'esame finale;
- valutazione intermedia, conseguente all'interruzione del percorso e finalizzata all'attribuzione dell'Attestato di competenze;
- valutazione finale, d'esame.

La valutazione concerne direttamente le competenze degli O.S.A., indipendentemente dagli ambiti della loro acquisizione, ed ha quindi, sempre, carattere collegiale. Le valutazioni dei singoli operatori concorrono alle valutazioni complessive conclusive, riportate sul Portfolio e/o sugli attestati ed aventi valore pubblico certificativo.

INDICE DELLE NORME E DEGLI ACCORDI DI RIFERIMENTO PER I PERCORSI DI IeFP

ACCREDITAMENTO

- **DGR 26 ottobre 2011, n. IX/2412** "Procedure e requisiti per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro"
- **DDG. n. 10187/2012** "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accREDITati per i servizi di IeFP – sez. A, in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011"

ALLIEVI STRANIERI

- **Legge 6 marzo 1998, n. 40** "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- **DLgs 25 luglio 1998, n. 286** "testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- **DPR 31 agosto 1999, n. 394** "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

- **DLgs n. 77/2005** "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53"

APPRENDISTATO

- **DLgs 14 settembre 2011, n. 167** "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"
- **DGR 6 giugno 2012 n. 3576** "Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167"

CERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

- **Accordo di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004** - tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi

- **Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 dicembre 2004, n. 87** "Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art.68 della legge 17 maggio 1999, n.144"
- **Decreto Interministeriale del 3 dicembre 2004, n. 86** "Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'Istruzione. Modello A e Modello B"
- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9** concernente la certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di leFP
- **DLgs n. 13/2013** "Norme generali e Livelli Essenziali delle Prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale delle competenze, ai sensi dell'art. 4, c. 58 e 68 della L. n. 92/2012"

DSA

- **Legge del 8 ottobre 2010, n. 170** "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
- **DM 12 luglio 2011** "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento"

HANDICAP (DISABILITA')

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- **DPCdM 23 febbraio 2006, n.185** "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"
- **Legge 3 marzo 2009, n. 18** "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"
- **DGR 7 novembre 2006, n. 3499** "Determinazioni sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica"
- **DGR 4 agosto 2011, n. 2185** "Determinazioni in ordine al processo di individuazione ed accompagnamento dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica"

MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SECONDO CICLO

- **Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4** Adozione delle linee guida di cui all'allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010 riguardante organici raccordi tra i percorsi professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
- **Decreto Interministeriale 11 novembre 2011** "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011"
- **Accordo in Conferenza Stato-Regioni e P.A. di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011** riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di IFP.
- **Accordo CSR gennaio 2012** (integrazione Repertorio nazionale)

PRIVACY

- **Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196** "Codice in materia di protezione dei dati personali".

SICUREZZA

- **Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

- **Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19** "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" come modificata dall'art. 8, comma 1), lett. a) della **L.R. n. 7 del 18 aprile 2012**.

SISTEMA EDUCATIVO NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Legge del 28 marzo 2003, n. 53** "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- **Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:** "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76** "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- **Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77** "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- **Legge del 2 aprile 2007, n. 40** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" in particolare Art. 13 sulle Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, cc.1-8 ter
- **DPR del 15 marzo 2010 n. 87** "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
- **Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139** "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

TIROCINI

- **Legge 24 giugno 1997, n. 196** "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
- **Legge 28 giugno 2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ed in particolare, l'art. 1, comma 34-36, in materia di tirocini formativi e di orientamento"
- **DGR 20 marzo 2012, n. 3153** "Indirizzi regionali in materia di tirocini"
- **DDUO 27 novembre 2012 n. 10956** "Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della dgr del 20 marzo 2012 n. 3153"
- **Accordo in Conferenza Stato Regioni 24 gennaio 2013**, adozione delle "Linee guida in materia di tirocini"
- **DGR 25 ottobre 2013, n. 825** "Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini"
- **DDUO 5 novembre 2013, n. 10031** "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative"

TRATTAMENTO DATI

- **L. n. 241/1990** "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
- **DPR n. 352/1992** "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"